

SCHEDA INFORMATIVA

CRITERI DI IDONEITÀ

artt. 11 lett. e-f, 13 lett. d CIAP | artt. 5 lett. a-d, 19, 20, 20a, 21, 22 LCPubb
artt. 7, 7a cpv. 4-5, 8 cpv. 3 lett. k, 10 cpv. 1 lett. c-c^{bis}, 34, 35, 39, 39a, 39b, 39c RLCPubb/CIAP

La scheda tratta i criteri di idoneità dell'offerente e ne illustra le principali caratteristiche.

CIAP
<p>Principi generali</p> <p>Art. 11 Nell'aggiudicazione delle commesse vengono osservati i seguenti principi:</p> <ul style="list-style-type: none">e) osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori nonché delle condizioni di lavoro;f) parità di trattamento tra donna e uomo; <p>Disposizioni cantonali d'esecuzione</p> <p>Art. 13 Le disposizioni cantonali d'esecuzione garantiscono:</p> <ul style="list-style-type: none">d) una procedura di verifica dell'idoneità degli offerenti secondo criteri oggettivi e verificabili;

LCPubb
<p>Principi procedurali</p> <p>Art. 5 Nelle procedure si devono garantire:</p> <ul style="list-style-type: none">a) l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, il pagamento delle imposte, del riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti per categorie di arti e mestieri e/o i contratti nazionali mantello;b) la parità di trattamento tra uomo e donna;c) il rispetto delle norme ambientali;d) il rispetto degli obblighi di ricusa e del divieto di preimplicazione; <p>Sede o domicilio</p> <p>Art. 19 L'offerente deve avere il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera.</p> <p>Requisiti degli offerenti</p> <p>Art. 20 ¹Il committente esige dall'offerente la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica.</p> <p>²Il committente ha diritto, in ogni tempo, di verificare, far verificare e ottenere dall'offerente l'adempimento di tutti i requisiti richiesti dalla legge, dal bando e dal contratto.</p> <p>³Il Consiglio di Stato può fissare requisiti minimi di idoneità.</p> <p>Portale offerenti</p> <p>Art. 20a ¹La piattaforma internet "Portale offerenti" mette a disposizione degli interessati la valutazione dell'idoneità degli offerenti ai sensi della presente legge, in particolare degli art. 5 lett. a-b e 20 cpv. 3. L'uso del portale è facoltativo. Il Consiglio di Stato designa il servizio che lo gestisce.</p> <p>²L'offerente resta responsabile delle informazioni sul suo conto.</p> <p>³Sono autorizzati a inserire nel portale:</p> <ul style="list-style-type: none">a) l'Istituto delle assicurazioni sociali, i dati inerenti il pagamento AVS/AI/IPG/AD;b) l'Ufficio delle imposte alla fonte e del bollo, i dati inerenti il pagamento dell'imposta alla fonte;c) l'Ufficio esazione e condoni, i dati inerenti il pagamento delle imposte federali e cantonali. <p>⁴La procedura è soggetta a tassa.</p>

Capacità economica finanziaria

Art. 21 Il committente può chiedere all'offerente, a comprova della capacità economica e finanziaria, le seguenti referenze:

- a) idonee garanzie bancarie o di altri istituti che garantiscono l'erogazione dei crediti in caso di assegnazione della commessa;
- b) bilanci o loro estratti e, per le persone giuridiche, gli ultimi rapporti dell'organo di revisione;
- c) dichiarazione concernente la cifra d'affari globale e la mole dei lavori eseguiti dall'offerente negli ultimi esercizi.

Capacità tecniche

Art. 22 Il committente può chiedere all'offerente i seguenti documenti a comprova delle capacità tecniche:

- a) documenti di studio e attestati di capacità professionale dei dirigenti o dei collaboratori professionali dell'offerente ed in particolare delle persone responsabili dell'esecuzione della commessa;
- b) dichiarazione riguardante le capacità in personale e i mezzi tecnici che concorrono nello svolgimento della commessa;
- c) l'elenco di lavori eseguiti negli anni precedenti l'appalto, corredato dai certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti, indicanti l'importo, il periodo e il luogo d'esecuzione; il bando può prevedere adeguate condizioni di quantità e/o entità di lavori precedenti;
- d) attestati sull'esistenza di un sistema riconosciuto di gestione della qualità;
- e) estratto del casellario giudiziario dei quadri dirigenziali e delle persone che sono responsabili dell'esecuzione della commessa;
- f) l'importanza dei lavori che l'offerente intende subappaltare, come pure la comunicazione della ragione sociale e della sede dei subappaltatori che partecipano all'esecuzione delle commesse.

RLCPubb/CIAP**Protezione dei lavoratori e rispetto delle condizioni dei contratti collettivi di lavoro**

Art. 7 ¹L'attestazione del rispetto delle condizioni dei contratti collettivi di lavoro (CCL) è delegata alle competenti Commissioni paritetiche cantonali e federali.

²L'attestazione del rispetto dei salari minimi di lavoro nei contratti normali di lavoro è delegata all'Ufficio dell'ispettorato del lavoro.

³Per gli offerenti svizzeri sono determinanti le condizioni dei CCL delle rispettive categorie di arti e mestieri vigenti nel loro cantone di domicilio o sede.

⁴L'offerente è tenuto, in ogni tempo, a provare il rispetto dei requisiti delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro e dell'adempimento degli obblighi di pagamento nei confronti delle istituzioni sociali e dell'ente pubblico, così come il rispetto della parità tra uomo e donna ed è tenuto ad autorizzare il committente ad eseguire verifiche in tal senso.

⁵Il committente è tenuto a stipulare questi obblighi nel contratto, a carico dell'aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori, e vigilare sul loro adempimento.

Commesse internazionali

Art. 7a ⁴L'offerente estero deve produrre le dichiarazioni e la documentazione di cui all'art. 39 con gli equivalenti documenti del suo paese di sede o domicilio muniti di attestazione di autenticità da parte di un'autorità estera riconosciuta secondo le norme del diritto internazionale.

⁵L'offerente estero deve inoltre dimostrare, per la commessa in questione, il rispetto delle medesime condizioni di lavoro (segnatamente contratti collettivi di lavoro, contratti normali e, in loro assenza, condizioni usuali del ramo professionale) in vigore nel Cantone Ticino.

Avviso di gara

Art. 8 ³L'avviso di gara contiene almeno le seguenti indicazioni:

- k) criteri di idoneità;

Documentazione di gara

Art. 10 ¹Nella misura in cui non figurino già nell'avviso di gara, la documentazione di gara deve fornire indicazioni su:

- c) le prove relative ai criteri d'idoneità;
- c^{bis}) la scala e/o il metodo di valutazione dei criteri d'aggiudicazione o di scelta nell'ambito di una procedura selettiva;

Idoneità degli offerenti

Art. 34 ¹Gli offerenti devono essere iscritti nel rispettivo albo o registro professionale, se obbligatorio per l'esecuzione della prestazione.

²In assenza di albi o registri professionali obbligatori, l'offerente deve possedere qualifiche almeno corrispondenti al relativo attestato federale di capacità (AFC) oppure al titolo necessario nello specifico ramo professionale per l'esecuzione della prestazione. Laddove non esistessero questi titoli professionali, l'offerente deve comprovare un'esperienza sufficiente.

³Se l'offerente è una società, i requisiti devono essere adempiuti:

- a) nelle commesse edili e in quelle per le quali è richiesta l'iscrizione in un albo o registro professionale obbligatorio, da un titolare, direttore o membro dirigente effettivo che partecipi alla gestione della medesima con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro;
- b) nelle altre commesse di servizio, da un titolare o collaboratore professionale responsabili dell'esecuzione della commessa con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro.

⁴Il committente, nel bando, può richiedere requisiti superiori.

⁵Gli offerenti con titoli esteri sono tenuti a dimostrare il rispetto dei requisiti del presente articolo tramite attestazione ufficiale riconosciuta.

⁶I documenti di idoneità devono essere allegati all'offerta.

Preimplicazione

Art. 35 ¹Gli offerenti che hanno partecipato alla preparazione della commessa non sono autorizzati a presentare un'offerta se il vantaggio concorrenziale che ne hanno tratto non può essere compensato con mezzi adeguati e se questa esclusione non pregiudica una concorrenza efficace tra offerenti.

²Sono in particolare mezzi adeguati per compensare il vantaggio concorrenziale:

- a) la trasmissione di tutte le indicazioni essenziali sui lavori preliminari;
- b) la comunicazione dei partecipanti alla preparazione;
- c) la proroga dei termini minimi.

³Un'analisi di mercato da parte del committente prima del bando pubblico non costituisce una preimplicazione degli offerenti consultati.

Dichiarazioni oneri sociali, imposte, rispetto CCL e parità di trattamento tra uomo e donna

Art. 39 ¹All'offerta devono essere allegate le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di:

- a) AVS/AI/IPG/AD;
- b) Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
- c) SUVA o istituto analogo;
- d) Cassa pensione (LPP);
- e) Imposte alla fonte;
- f) Imposte federali, cantonali e comunali;
- g) Imposte sul valore aggiunto (IVA);
- h) Pensionamento anticipato (PEAN);
- i) Contributi professionali.

²Il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un contratto normale di lavoro, deve essere comprovato con l'attestazione del competente organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede. La prova dell'equivalenza con i contratti non decretati di obbligatorietà generale è a carico dell'offerente.

³Deve essere prodotta anche l'autocertificazione, quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero, del rispetto della parità di trattamento tra uomo e donna.

⁴Le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro emittente.

⁵Le dilazioni di pagamento degli oneri sociali e delle imposte non sono ammesse e comportano l'esclusione dell'offerta.

⁶Il concorrente, su richiesta del committente, deve comprovare di non trovarsi in una procedura di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato, secondo la legislazione Svizzera, presentando un certificato rilasciato dall'ufficio di esecuzione e fallimenti in cui ha sede la ditta.

⁷Per i concorrenti con domicilio o sede in uno Stato estero si applica inoltre l'art. 7a.

Autocertificazione liberatoria e svincolo dal segreto d'ufficio

Art. 39a ¹L'autocertificazione, sostitutiva, della produzione dei documenti richiesti dagli art. 34 e 39 è ammessa quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 del Codice penale svizzero, se il valore della commessa è inferiore a 20'000 franchi (IVA esclusa) e nei casi di cui all'art. 7 cpv. 3 lett. a-f della legge. Per valori inferiori a 2'000 franchi (IVA esclusa) anche l'autocertificazione non è necessaria.

²L'autorità di vigilanza può concedere deroghe al limite di 20'000 franchi (IVA esclusa) per casi giustificati da motivi particolari.

³Mediante l'inoltro dell'offerta, l'offerente legittima il committente a consultare direttamente i dati che fossero già in suo possesso, in deroga ai vincoli del segreto d'ufficio o fiscale ai quali fossero sottoposti.

⁴Il committente può comunque chiedere in ogni tempo, fissando un termine perentorio di esecuzione:

- a) l'autorizzazione a consultare tutti i dati già in suo possesso che fossero coperti da segreto, segnatamente fiscale;
- b) la produzione dei documenti richiesti dagli art. 34 e 39 per completazione atti o verifica.

L'omissione e/o il ritardo nell'esecuzione determinano l'esclusione dell'offerta e la segnalazione all'autorità di vigilanza, senza necessità di comminare preventivamente tali conseguenze.

Portale offerenti

Art. 39b ¹Il Portale offerenti (art. 20a LCPubb) permette di raccogliere le attestazioni degli offerenti che lo utilizzano e permette ai committenti di verificare l'adempimento dei requisiti d'idoneità riguardo alle esigenze poste dalla legge.

²Il Centro di competenza in materia di commesse pubbliche della Cancelleria dello Stato è l'organo responsabile e gestisce il portale. In particolare esso assolve i seguenti compiti:

- a) gestisce e coordina gli accessi e le verifiche dei soggetti autorizzati alla valutazione dell'idoneità;
- b) garantisce la cancellazione definitiva dei dati scaduto il termine di archiviazione di 5 anni dal momento del caricamento dei dati.

³I soggetti abilitati alla valutazione dell'idoneità sono designati dal Consiglio di Stato tramite direttiva pubblicata nel portale e hanno accesso ai dati contenuti nel portale.

⁴L'autorità di vigilanza può accedere in ogni tempo ai contenuti del portale.

⁵I dati archiviati nel sistema informatico cantonale possono essere elaborati a scopo di ricerca, pianificazione e statistica, nel rispetto delle disposizioni concernenti la protezione dei dati personali.

Consultazione del Portale offerenti e tassa

Art. 39c ¹La consultazione del portale, limitatamente alla valutazione d'idoneità degli offerenti che lo utilizzano, è pubblica e gratuita.

²L'offerente che fa uso del portale è soggetto a una tassa annua di 200 franchi, da versare anticipatamente.¹

³L'abilitazione alla valutazione dell'idoneità da parte di soggetti esterni all'Amministrazione cantonale è soggetta alla partecipazione ai costi.

Decreto esecutivo Covid-19 del 15 aprile 2020 ([RL 730.150](#))

Art. 1 In deroga all'art. 39 cpv. 5 RLCPubb/CIAP, sono ammesse dilazioni di pagamento per versamenti esigibili a partire dal 1° gennaio 2021, nella misura in cui accordate dalle competenti autorità o dal diritto federale e cantonale.

¹ L'entrata in vigore dell'art. 39c cpv. 2 è differita e sarà fissata successivamente dal Consiglio di Stato.

Sommario

1.	Principi generali	6
1.1.	Introduzione	6
1.2.	Criteri di idoneità	7
1.2.1	Scopo	7
1.2.2	Criteri di carattere generale e criteri di carattere particolare	7
1.3.	Definire e scegliere i criteri di idoneità	7
1.4.	Adempimento e accertamento	9
1.4.1	Adempimento	9
1.4.2	Accertamento	9
1.5.	Esclusione.....	10
1.6.	Dopo l'aggiudicazione.....	11
1.6.1	Obblighi dell'offerente.....	11
1.6.2	Vigilanza del committente	11
2.	Sede o domicilio – art. 19 LCPubb	12
3.	Albo e titolo/qualifica professionale – art. 34 RLCPubb/CIAP	13
3.1.	Albo o registro professionale obbligatorio	13
3.1.1	Nozione	13
3.1.2	Esempi di albi o registri professionali obbligatori	14
3.2.	Attestato federale di capacità o titolo necessario nello specifico ramo professionale	16
3.2.1	Sistema formativo svizzero	16
3.2.2	Attestato federale di capacità (AFC) o titolo necessario	17
3.3.	Esperienza sufficiente.....	19
3.4.	Adempimento da parte dell'offerente.....	19
3.4.1	Per le commesse edili e in quelle per le quali vi è un albo o un registro professionale obbligatorio.....	19
3.4.2	Per le altre commesse di servizio	19
3.4.3	Controllo del ruolo e della preponderanza dell'attività professionale.....	20
4.	Dichiarazioni oneri sociali, imposte, rispetto CCL e parità di trattamento tra uomo e donna – art. 39 RLCPubb/CIAP	22
4.1.	Principi generali	22
4.1.1	Traduzione dichiarazioni e documenti inerenti il rispetto	22
4.1.2	Dichiarazioni richieste	23
4.2.	Oneri sociali e imposte	24
4.2.1	AVS/AI/IPG/AD.....	24
4.2.2	Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia	25
4.2.3	SUVA o istituto analogo	25
4.2.4	Cassa pensione (LPP)	25
4.2.5	Imposte alla fonte	25
4.2.6	Imposte federali, cantonali e comunali.....	26
4.2.7	Imposte sul valore aggiunto (IVA)	26
4.2.8	Pensionamento anticipato (PEAN).....	26
4.2.9	Contributi professionali.....	27
4.3.	Rispetto del CCL, del CNM o del CNL	27
4.4.	Rispetto della parità di trattamento tra uomo e donna	28
4.5.	Validità delle dichiarazioni	28
4.6.	Dilazioni	29
4.7.	Certificato esecuzione e fallimenti.....	29
4.8.	Succursale	30
4.9.	Offerenti con sede o domicilio in uno Stato estero.....	30
4.9.1	Austria	31
4.9.2	Francia	32
4.9.3	Germania	33
4.9.4	Italia.....	34
4.9.5	Altri Stati Europei	35
4.9.6	Autentiche di documenti.....	36
5.	Sanatoria, autocertificazione, dispensa, liberatoria, Portale offerenti – artt. 39a-39c RLCPubb/CIAP	37
5.1.	Sanatoria.....	37
5.2.	Autocertificazione	37
5.3.	Dispensa	38
5.4.	Liberatoria e svincolo del segreto d'ufficio.....	38
5.5.	Portale offerenti	38
6.	Altri criteri di idoneità generale	40
6.1.	Assenza di esclusione dalle aggiudicazioni – art. 45a LCPubb	40
6.2.	Ordinamento giuridico – art. 5 Cost	40
6.3.	Esecuzione in proprio – art. 24 cpv. 3 RLCPubb/CIAP	41
6.4.	Preimplicazione – art. 35 RLCPubb/CIAP	42
7.	Criteri di idoneità particolari	45
7.1.	Capacità economica e finanziaria – art. 21 LCPubb	45
7.2.	Capacità tecniche – art. 22 LCPubb.....	46
8.	Riferimenti	50

1. Principi generali

1.1. Introduzione

L'esigenza di richiedere determinati criteri di idoneità (qualifiche) agli offerenti e di definirne i limiti emerge innanzitutto dagli accordi internazionali:

- **Accordo riveduto sugli appalti pubblici** del 15 aprile 1994 (GPA - [RS 0.632.231.422](#)) – Condizioni di partecipazione (art. VIII cpv. 1-3 GPA):
 - ¹“I committenti limitano le condizioni di partecipazione a quelle indispensabili per garantire che gli offerenti possiedano la capacità giuridica e finanziaria, e le competenze commerciali e tecniche necessarie all'esecuzione dell'appalto.*
 - ²Nello stabilire le condizioni di partecipazione, il committente:*
 - a) *non subordina la partecipazione di un offerente alla gara al fatto di avere già ottenuto uno o più contratti da un committente di un'altra Parte; e*
 - b) *può richiedere che l'offerente vanti un'esperienza precedente pertinente qualora ciò sia essenziale per soddisfare i requisiti dell'appalto.*
 - ³Nel valutare se un offerente soddisfa le condizioni di partecipazione, il committente:*
 - a) *ne valuta la capacità finanziaria e le competenze commerciali e tecniche in base alle attività commerciali da questi svolte sia all'interno sia al di fuori del territorio della Parte del committente; e*
 - b) *effettua la sua valutazione in base alle condizioni previamente specificate nei bandi o nella documentazione di gara”;*
- **Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici** del 21 giugno 1999 (ABAP - [RS 0.172.052.68](#)) – Procedura di aggiudicazione degli appalti (art. 4 cpv. 1 lett. c-d ABAP):
 - “c) la documentazione relativa al bando di gara conterrà tutte le informazioni, segnatamente le specifiche tecniche, nonché i criteri di selezione e di aggiudicazione degli appalti, di cui gli offerenti hanno bisogno per poter presentare offerte atte ad essere prese in considerazione;*
 - d) i criteri di selezione devono essere non discriminatori. I sistemi di qualificazione applicati dagli enti interessati devono basarsi su criteri non discriminatori predefiniti, e chi ne faccia richiesta andrà informato circa modalità e condizioni di partecipazione a tale fase”.*

Dal canto suo il diritto intercantonale, secondo l'art. 13 lett. d CIAP, stabilisce che le disposizioni cantonali di esecuzione garantiscono una procedura di verifica dell'idoneità degli offerenti secondo criteri oggettivi e verificabili (cfr. STA 52.2019.162 del 23 luglio 2019 consid. 2.1). Quello cantonale, in virtù dell'art. 20 cpv. 1 LCPubb, statuisce che il committente può esigere dall'offerente la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica (cfr. STA 52.2019.171 del 10 luglio 2019 consid. 3.1). Infine gli artt. 8 cpv. 3 lett. k e 10 cpv. 1 lett. c e c^{bis} RLCPubb/CIAP prevedono l'indicazione dei criteri di idoneità (nell'avviso di gara) e le indicazioni delle relative prove e la scala e/o il metodo di valutazione dei criteri di scelta nell'ambito di una procedura selettiva (quantomeno nella documentazione di gara).

Queste norme impongono da una parte al committente di predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti devono soddisfare per entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione, quanto le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento. I criteri di idoneità devono quindi essere stabiliti in modo chiaro e preciso già al momento in cui viene aperto il concorso e non soltanto al momento in cui il committente si pronuncia mediante delibera sulle offerte pervenutegli (cfr. STA 52.2019.171 del 10 luglio 2019 consid. 3.1) o sulla scelta dei partecipanti nell'ambito della procedura selettiva. Dall'altra parte, al committente è imposta la verifica dei criteri di idoneità secondo quanto già definito dal quadro normativo, tra cui – come si vedrà – quanto richiesto dagli artt. 19 LCPubb e 34 e 39 RLCPubb/CIAP.

1.2. Criteri di idoneità

1.2.1 Scopo

I criteri di idoneità vanno chiaramente distinti dai criteri di aggiudicazione. I primi **servono (soltanto) ad accertare se i concorrenti sono in grado di eseguire l'opera messa a concorso o di fornire la prestazione richiesta**. I secondi servono invece a individuare l'offerta più vantaggiosa fra quelle presentate (cfr. DTF 140 I 285 consid. 5.1; STA 52.2019.171 del 10 luglio 2019 consid. 3.1).

In altre parole, lo scopo dei criteri di idoneità è quello di permettere al committente di verificare preventivamente la bontà degli offerenti sia a livello generale sia per rapporto all'oggetto del concorso – segnatamente inerenti le capacità finanziarie, economiche, tecniche e organizzative degli offerenti – e di operare la selezione solo tra quelli che sono effettivamente in grado di eseguire la commessa garantendo la qualità desiderata. Accertamento, questo, che deve precedere la scelta dell'offerta più vantaggiosa e che si conclude con l'esclusione dei concorrenti ritenuti inidonei (per maggiori approfondimenti si rimanda al punto 1.5; cfr. STF 2C_1078/2019 del 22 giugno 2021 consid. 5.2.2; STA 52.2019.171 del 10 luglio 2019 consid. 3.1).

1.2.2 Criteri di carattere generale e criteri di carattere particolare

I criteri d'idoneità si suddividono in criteri di carattere generale e criteri di carattere particolare (cfr. STA 52.2019.171 del 10 luglio 2019 consid. 3.2; Cassina, 2008, p. 38). L'art. 20 cpv. 3 LCPubb prevede che il Consiglio di Stato può fissare requisiti minimi di idoneità (in particolare artt. 34 e 39 RLCPubb/CIAP), lasciando ai committenti la possibilità di predeterminare eventualmente adeguate esigenze superiori, a dipendenza delle particolarità delle singole commesse. In dettaglio:

- Criteri di carattere generale: i criteri che qualsiasi concorrente deve soddisfare indipendentemente dalla natura della commessa o dal tipo di procedura adottato. Rientrano in particolare in questa categoria i criteri fissati dalla legge in merito al pagamento degli oneri sociali e delle imposte e della parità di trattamento tra uomo e donna (artt. 5 lett. a e b LCPubb e 39 cpv. 1 RLCPubb/CIAP).
- Criteri di carattere particolare: le condizioni di partecipazione, che vengono fissate:
 - dalla legge stessa per certi tipi di commessa (artt. 34 e 39 cpv. 2 RLCPubb/CIAP);
 - dal committente mediante il capitolato a dipendenza di sue specifiche esigenze.

1.3. Definire e scegliere i criteri di idoneità

Come visto sopra al punto 1.1, gli artt. 8 cpv. 3 lett. k e 10 cpv. 1 lett. c e c^{bis} RLCPubb/CIAP prevedono che i documenti di gara devono contenere le prove e i criteri di idoneità. Queste norme impongono al committente di predeterminare tanto i requisiti che i concorrenti devono soddisfare per entrare in considerazione ai fini di un'aggiudicazione, quanto le prove che devono produrre per dimostrarne l'adempimento. I criteri di idoneità devono essere stabiliti in modo chiaro e preciso già al momento in cui viene aperto il concorso e non soltanto al momento in cui il committente si pronuncia mediante delibera sulle offerte pervenutegli (cfr. STA 52.2019.171 del 10 luglio 2019 consid. 3.1) o sulla scelta dei partecipanti nell'ambito della procedura selettiva. Devono essere quindi esplicitati nelle prescrizioni di gara, unitamente alle prove richieste per dimostrarne l'adempimento. Nella misura in cui servono ad accertare se i concorrenti sono in grado di eseguire la commessa, non possono essere inseriti nell'elenco prezzi, dissimulati nel descrittivo del prodotto di cui è chiesta la fornitura (cfr. STA 52.2011.526 del 28 novembre 2011 consid. 3.2).

Nella definizione dei criteri d'idoneità il committente fruisce di una certa latitudine di giudizio, che è tenuto a esercitare in funzione delle particolarità della commessa oggetto della gara. I criteri d'idoneità devono comunque essere fissati sulla base di parametri oggettivi, apparire adeguatamente rapportati all'importanza della commessa e rispettare i principi generali che governano la materia. Essi non devono in particolare ostacolare un'efficace concorrenza (art. 1 lett. b LCPubb). Nella misura in cui si fonda sulla latitudine di giudizio che la legge riconosce al committente, la scelta dei criteri

d'idoneità operata può essere censurata da parte dell'autorità di ricorso soltanto nella misura in cui integra gli estremi di una violazione del diritto, segnatamente sotto il profilo dell'abuso del potere d'apprezzamento (art. 38 cpv. 1 lett. a LCPubb). Censurabili, da questo profilo, sono quindi soltanto quei criteri che si fondano su considerazioni estranee alla materia, che non permettono di esprimere un giudizio ponderato sulle attitudini dei concorrenti, che ledono il principio della parità di trattamento o che limitano senza ragionevole motivo la libera concorrenza (cfr. STA 52.2017.383 del 22 gennaio 2018 consid. 4.2).

Se il committente dimentica di richiamare nel bando i criteri di idoneità generali e particolari sanciti dalla legge (segnatamente gli artt. 34 e 39 RLCPubb/CIAP), tale lacuna non comporta l'annullamento della procedura in quanto sono criteri enunciati nei disposti legali che possono essere sanati entro un congruo termine perentorio che il committente dovrà impartire secondo l'art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP (cfr. STA 52.2017.42 del 24 aprile 2017 consid. 4.2). Tuttavia la mancata, preventiva definizione di adeguati criteri di idoneità particolare costituisce un difetto d'impostazione del capitolato che pregiudica irrimediabilmente qualsiasi possibilità di pervenire ad un'aggiudicazione conforme al principio della trasparenza e della parità di trattamento (cfr. STA 52.2011.526 del 28 novembre 2011 consid. 3.2).

Esempi giurisprudenziali:

- Criterio di idoneità insostenibile: La condizione contestata, nella misura in cui esige che il permesso di costruzione sia stato emesso direttamente a favore del concorrente, rispettivamente del subappaltatore, non serve a selezionare potenziali offerenti per motivi inerenti alle loro attitudini. Infatti la licenza edilizia può essere rilasciata al proprietario del fondo e non all'azienda che vi lavora o a un gestore precedente di cui il concorrente ha ripreso l'attività. Il criterio di idoneità, insostenibile, non può essere tutelato (STA 52.2020.550 del 1. febbraio 2021 consid. 4.3).
- Criterio di idoneità pertinente: Il committente ha esatto in capo ai concorrenti il possesso di almeno 6 certificati di abilitazione alla posa del manto di materiale sintetico TPO. Criterio pertinente in quanto ha lo scopo di garantire che l'esecuzione della commessa sia affidata a operai qualificati. Seppur severo non è sproporzionato: sia per l'importanza delle opere sia per le dimensioni della superficie da trattare e inoltre la clausola non è di ostacolo alla libera concorrenza: è plausibile che su territorio svizzero vi siano più ditte del settore in grado di fornire le prestazioni oggetto del concorso (STA 52.2020.497 del 20 gennaio 2021 consid. 3.2).
- Condizione sorretta da motivi pertinenti: L'esigenza posta dal committente (criterio di idoneità che limita l'accesso alla gara alle ditte aventi alle proprie dipendenze nella sede operante in Ticino almeno 20 agenti, di cui al minimo 15 con un grado d'occupazione del 100% inseriti nella categoria A del CCL) appare tuttavia giustificata dalla necessità di affidare il servizio di sorveglianza dei centri per richiedenti l'asilo a ditte che offrono maggior stabilità a livello di personale impiegato, così da garantire la continuità del servizio e limitare la rotazione di agenti di sicurezza. La condizione posta è sorretta da motivi pertinenti ed è giustificata dall'importanza e dalla delicatezza del compito oggetto della commessa. Non vi sono neppure elementi sufficienti per ritenere che il numero di potenziali concorrenti sia a tal punto limitato da ostacolare in maniera inammissibile la libera concorrenza. Già la partecipazione di sette ditte al concorso sembra deporre contro la tesi dell'insorgente (STA 52.2017.383 del 22 gennaio 2018 consid. 5.1).
- Criterio di idoneità che non limita la concorrenza: La prescrizione di idoneità (ossia che per le condizioni di lavoro e sociali obbligatorie, in luogo della dichiarazione di rispetto del CNM è ammessa anche la dichiarazione del rispetto del CCL facoltativo Ticino Gneiss) stabilita dalla stazione appaltante, ripresa come detto dall'art. 5 lett. a LCPubb, mira con ogni evidenza a promuovere un'efficace e libera concorrenza (vedi art. 1 lett. b LCPubb), principio che verrebbe meno se alla gara potessero partecipare solo le ricorrenti e un paio di altre aziende attive nel settore del granito. Dato che per finire risulta sorretta da ragioni del tutto plausibili e non pregiudica né la libertà economica delle componenti, né il principio della parità di trattamento perseguito dalla LCPubb (art. 1 lett. c LCPubb), la controversa disposizione di gara va senz'altro confermata (STA 52.2016.573 del 13 febbraio 2017 consid. 4).
- Criterio di idoneità discriminatorio: Inserito nel bando di concorso un criterio di idoneità – quello legato alla nazionalità svizzera – discriminatorio. La censura è fondata e la condizione in discussione va stralciata siccome contraria all'obbligo, desumibile dagli artt. 20 LCPubb e 10 cpv. 2 lett. i e j RLCPubb/CIAP, di prevedere dei criteri d'idoneità aderenti agli scopi della LCPubb, oggettivi e non forieri di discriminazione (STA 52.2012.251 del 5 settembre 2012 consid. 4).

- **Criterio di idoneità non conforme:** Le esigenze irrealizzabili del capitolato (che chiedeva ai concorrenti di provare il rispetto di un CCL inesistente) configurano un difetto d'impostazione tale da rendere impossibile un'aggiudicazione conforme al principio di parità di trattamento (STA 52.2009.498 del 4 marzo 2010 consid. 4).

1.4. Adempimento e accertamento

1.4.1 Adempimento

Le prescrizioni concorsuali, tra le quali figurano i criteri di idoneità, devono essere soddisfatte al momento della scadenza del termine per l'insinuazione delle offerte. Non basta che siano adempiute al momento dell'aggiudicazione o addirittura soltanto al momento dell'esecuzione del contratto (cfr. STA 52.2019.162 del 23 luglio 2019 consid. 3.2). Approdando a conclusione opposta si disattenderebbe palesemente il principio della parità di trattamento e il divieto di modificare le offerte dopo la loro apertura (cfr. STA 52.2018.599 del 27 giugno 2019 consid. 5.2).

L'adempimento deve pertanto essere accertato:

- sia al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte (cfr. STA 52.2019.171 del 10 luglio 2019 consid. 3.3);
- sia al momento dell'aggiudicazione (cfr. STA 52.2006.40 del 28 febbraio 2006 p. 4).

In particolare i criteri di idoneità devono poter essere controllati dal committente prima della decisione di aggiudicazione, ciò che esclude che l'offerente acquisisca solo successivamente degli elementi essenziali per l'esecuzione del mandato (DTF 145 II 249 consid. 3.3).

Il caso speciale del consorzio e del subappalto

Gli artt. 23 cpv. 3 e 24 cpv. 3 lett. a LCPubb impongono che ogni singolo consorziato, rispettivamente singolo subappaltatore, deve rispettare tutti i requisiti richiesti dalla legge, tra questi figurano tutti i criteri di idoneità.

La decisione di limitare o escludere il consorzio tra offerenti, come pure quella di ammettere il subappalto, rientra nel quadro delle scelte che il committente è chiamato preliminarmente ad effettuare in ordine alla definizione del profilo dei concorrenti entranti in considerazione ai fini dell'aggiudicazione. Si tratta pertanto di decisioni che, per certi aspetti, possono essere ricondotte al tema dell'idoneità dei concorrenti (cfr. STA 52.2018.133 del 25 giugno 2018 consid. 3.2).

Per maggiori dettagli si rimanda alle schede informative [*Offerenti*] e [*Subappalto*].

1.4.2 Accertamento

L'accertamento preliminare dell'idoneità dei concorrenti non ha luogo soltanto nell'ambito della procedura di concorso secondo il metodo selettivo, ma anche nella procedura di concorso monofase. Anche nei concorsi indetti secondo questo tipo di procedura, occorre in effetti valutare preliminarmente l'idoneità dei concorrenti sulla base di parametri oggettivi predeterminati dal bando di concorso, in modo da escludere quelli che non forniscono sufficienti garanzie di affidabilità in punto ad una corretta esecuzione dei lavori messi a concorso. Estromessi i concorrenti che non soddisfano questi criteri, il committente procede poi alla scelta dell'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati dal bando (cfr. STA 52.2019.171 del 10 luglio 2019 consid. 3.1).

Il committente dispone di un ampio margine di apprezzamento, non solo al momento della loro fissazione, ma anche in occasione della valutazione in concreto dell'idoneità di un offerente alla luce dei criteri posti. Naturalmente ciò presuppone che i criteri siano formulati in maniera chiara e che gli offerenti possano intenderli nel senso comune e dove non sia possibile occorre interpretarli secondo il principio della buona fede (STF 2C_1078/2019 del 22 giugno 2021 consid. 5.2.2).

Eventuali inadempienze (sia al momento dell'inoltro dell'offerta, sia al momento dell'aggiudicazione) devono essere sopportate dal concorrente anche se non sono imputabili a sue manchevolezze. In particolare se l'idoneità a concorrere è assicurata dal titolare di una ditta, con il decesso del suo direttore, la ditta in questione ha perso i requisiti d'idoneità e sono quindi venuti a mancare i presupposti per partecipare ai concorsi per l'aggiudicazione di commesse pubbliche (cfr. STA 52.2006.40 del 28 febbraio 2006 p. 3).

Si rimarca che laddove è necessario un'attestazione rilasciata da un ente preposto ad accordare il permesso, il documento deve essere munito di firma, timbro o anche solo recapito dello stesso, altrimenti potrebbe essere stato elaborato da chiunque (cfr. STA 52.2021.375 del 16 dicembre 2021 p. 5).

1.5. Esclusione

Motivo d'esclusione irreversibile è di per sé soltanto il mancato adempimento dei criteri d'idoneità al momento della scadenza del termine per l'inoltro delle offerte (art. 40 cpv. 3 RLCPubb/CIAP) e al momento dell'aggiudicazione. La mancata dimostrazione del loro adempimento, invece, giustifica l'esclusione, ma questa conseguenza è irreversibile soltanto se è espressamente comminata dalla legge o dalle prescrizioni di gara (cfr. STA 52.2019.171 del 10 luglio 2019 consid. 3.2; Cassina, 2008, p. 38; per maggiori approfondimenti si rimanda pure al punto 5.2).

Ad esempio se il committente richiede di allegare all'offerta l'estratto del Registro di commercio, ma si è semplicemente dimenticato di regolamentare la questione nelle prescrizioni di gara, l'offerta non può essere considerata incompleta per la mancanza di un simile documento attestante fatti oggettivi che riguardano l'idoneità del concorrente, il quale non ha alcun potere di disposizione sul loro contenuto. Nella loro produzione dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte non sono pertanto ravvisabili gli estremi di una modifica dell'offerta stessa (cfr. STA 52.2016.73 del 30 giugno 2016 consid. 3).

Inoltre qualora uno dei membri del consorzio non può partecipare alla gara in quanto inidoneo, l'intero consorzio va escluso dalla procedura (cfr. STA 52.2018.272 del 3 dicembre 2018 consid. 2.4). Come pure la mancata idoneità dei subappaltatori è suscettibile di inficiare la validità dell'intera offerta (cfr. STA 52.2018.599 del 27 giugno 2019 consid. 5.2).

L'esclusione di un offerente inidoneo va fatta richiamando nella decisione di esclusione (art. 33 LCPubb) l'art. 25 LCPubb, sia per gli offerenti che non adempiono ai criteri di idoneità (lett. a) sia per gli offerenti che non rispettano i principi sanciti all'art. 5 lett. a e b LCPubb (lett. c).

Esempi giurisprudenziali:

- **Possibilità di sanatoria:** Le condizioni di gara non comminavano l'esclusione dei concorrenti in caso di mancata allegazione dell'autorizzazione richiesta, alla deliberataria deve essere concesso di dimostrare anche a posteriori la sua idoneità a prendere parte alla gara. Ciò che essa ha fatto, al più tardi in questa sede (STA 52.2019.171 del 10 luglio 2019 consid. 3.3).
- **Esclusione:** Il capitolato d'onere fissava chiari criteri d'idoneità, stabilendo – tra l'altro – che i concorrenti dovevano disporre di almeno due collaboratori di formazione tecnica, ovvero di due assistenti a tempo pieno istruiti nelle materie di competenza di un architetto. La stessa prescrizione avvertiva che il mancato adempimento di uno qualsiasi dei requisiti esatti avrebbe comportato l'esclusione dell'offerta dalla fase di valutazione. Nella sua offerta la ricorrente ha indicato di avere tre collaboratori, segnatamente un architetto, un disegnatore occupato al 50% e una segretaria impiegata al 30%. A giusto titolo quindi il committente ha escluso la ricorrente dall'aggiudicazione, poiché i documenti prodotti non attestavano affatto che egli disponesse di almeno due collaboratori di formazione tecnica come imposto imperativamente dalle prescrizioni di gara (STA 52.2010.267 del 23 agosto 2010 consid. 2.3).

1.6. Dopo l'aggiudicazione

Una volta avvenuta l'aggiudicazione il committente ha diritto, in ogni tempo, di verificare, far verificare e ottenere dall'offerente l'adempimento di tutti i requisiti richiesti dalla legge, dal bando e dal contratto (art. 20 cpv. 2 LCPubb).

1.6.1 Obblighi dell'offerente

L'offerente, in particolare, è tenuto, in ogni tempo, a provare il rispetto dei requisiti delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro e dell'adempimento degli obblighi di pagamento nei confronti delle istituzioni sociali e dell'ente pubblico, così come il rispetto della parità tra uomo e donna ed è tenuto ad autorizzare il committente ad eseguire verifiche in tal senso (art. 7 cpv. 4 RLCPubb/CIAP).

Se il committente constata che un aggiudicatario ha ottenuto un'aggiudicazione non essendo in regola con i criteri di idoneità, ha la possibilità di revocare l'aggiudicazione o, se il contratto è già stato sottoscritto, sciogliere il contratto sino al termine dell'esecuzione della prestazione contrattuale (art. 25 lett. a e c LCPubb). Per maggiori dettagli si rimanda alle schede informative [*Decisioni di aggiudicazione, annullamento della procedura e revoca dell'aggiudicazione*] e [*Conclusione del contratto e sue condizioni*].

1.6.2 Vigilanza del committente

Il committente è tenuto a stipulare gli obblighi – inerenti il rispetto dei requisiti delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori, delle condizioni di lavoro e dell'adempimento degli obblighi di pagamento nei confronti delle istituzioni sociali e dell'ente pubblico, così come il rispetto della parità tra uomo e donna – nel contratto, a carico dell'aggiudicatario e degli eventuali subappaltatori, e vigilare sul loro adempimento (art. 7 cpv. 5 RLCPubb/CIAP).

2. Sede o domicilio – art. 19 LCPubb

L'art. 19 LCPubb prescrive che, per le **commesse interne**, ovvero di entità inferiore ai valori soglia definiti dal diritto internazionale, l'offerente deve avere il proprio domicilio, rispettivamente la propria sede, **in Svizzera**.

La cosiddetta "clausola nazionale" è un elemento cardine della revisione della LCPubb del 10 aprile 2017 come si può leggere già dal relativo Messaggio n. 7094 del 3 giugno 2015 (cfr. in particolare il cap. 3.1, p. 3). Anche nelle discussioni Parlamentari (cfr. seduta n. XXXV di lunedì 10 aprile 2017 – pomeridiana, pp. 4256-42749, e serale, pp. 4315-4353), la relatrice dei Rapporti (n. 7094 R del 22 febbraio 2017 e n. 7094 Ragg. dell'8 aprile 2017), ha indicato che il *leitmotiv* della nuova legge, per favorire l'economia locale, è l'obbligo di rivolgersi soltanto ad aziende con sede o domicilio in Svizzera. Tale principio è stato sostenuto da tutti i gruppi parlamentari.

Quale unica deroga a tale principio, l'art. 4 cpv. 3 LCPubb sancisce che *"il requisito di domicilio o sede in Svizzera non è applicabile se è dimostrabile che nessun offerente nazionale soddisfa i criteri di idoneità o è in grado di fornire il prodotto o la prestazione richiesta"*. Al riguardo, nel Messaggio (cfr. p. 13) è indicato che nei rari casi in cui il committente intenda far capo a tale eccezione, esso dev'essere in grado di dimostrare l'adempimento delle condizioni che la giustificano.

In altre parole, la dimostrazione dell'impossibilità di ricorrere a offerenti con sede o domicilio in Svizzera deve quindi basarsi su elementi oggettivi e comprovanti. In assenza di chiarimenti giurisprudenziali è possibile tracciare un parallelismo con le esigenze poste a giustificazione dell'incarico diretto per pubblico concorso infruttuoso (art. 7 cpv. 3 lett. a LCPubb) e di quello per peculiarità tecniche (art. 7 cpv. 3 lett. b LCPubb).

Per maggiori dettagli sugli incarichi diretti eccezionali si rimanda alla scheda informativa *[Genere e scelta della procedura]* ai punti 4.2.1 e 4.2.2.

3. Albo e titolo/qualifica professionale – art. 34 RLCPubb/CIAP

Secondo l'art. 20 cpv. 1 LCPubb, il committente può esigere dall'offerente la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica. A tal fine precisa i criteri di idoneità, tenuto conto della legislazione speciale (cfr. STA 52.2018.573 del 27 marzo 2019 consid. 2.3), in particolare giusta l'art. 22 cpv. 1 lett. a LCPubb, specificato dall'art. 34 RLCPubb/CIAP, il committente può chiedere all'offerente i documenti di studio e attestati di capacità professionale dei dirigenti o dei collaboratori professionali dell'offerente e in particolare delle persone responsabili dell'esecuzione della commessa (cfr. STA 52.2018.599 del 27 giugno 2019 consid. 3.3).

L'art. 34 RLCPubb/CIAP impone che gli offerenti devono (sistema a cascata):

1. essere iscritti nel rispettivo albo o registro professionale, se obbligatorio per l'esecuzione della commessa (cpv. 1; per maggiori approfondimenti si rimanda al punto 3.1);
2. in assenza di albi o registri obbligatori, possedere qualifiche almeno corrispondenti al relativo attestato federale di capacità (AFC) oppure al titolo necessario nello specifico ramo della commessa per l'esecuzione delle prestazioni (cpv. 2 prima frase; per maggiori approfondimenti si rimanda al punto 3.2);
3. in assenza anche di titoli professionali, comprovare un'esperienza sufficiente (cpv. 2 seconda frase; per maggiori approfondimenti si rimanda al punto 3.3).

Inoltre, se l'offerente è una società, a dipendenza del genere della commessa, un titolare, direttore o membro dirigente effettivo che partecipa alla gestione della medesima oppure un collaboratore professionale responsabile dell'esecuzione della commessa deve comprovare una presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro (cpv. 3; per maggiori approfondimenti si rimanda al punto 3.4).

Tutti i documenti comprovanti l'idoneità devono essere allegati all'offerta (art. 34 cpv. 6 RLCPubb/CIAP), resta riservata la possibilità di sanatoria (art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP; per maggiori approfondimenti si rimanda al punto 5.2).

Il Tribunale cantonale amministrativo ha già avuto modo di giudicare che se, per volontà del committente, sono riuniti in un unico concorso lavori appartenenti a rami professionali completamente differenti, per poter partecipare alla gara gli offerenti devono dimostrare i requisiti professionali dei diversi rami in oggetto, in particolare per quanto riguarda l'esigenza di diversi attestati federali di capacità (cfr. STA 52.2017.107 del 19 luglio 2017 consid. 2.4).

3.1. Albo o registro professionale obbligatorio

L'art. 34 cpv. 1 RLCPubb/CIAP prescrive l'iscrizione nell'albo o registro professionale di riferimento, se obbligatori per l'esecuzione della commessa. Ossia dove c'è un albo obbligatorio (nell'ambito dell'attività regolamentata) occorre esservi iscritti, in tal caso si considera che l'offerente sia idoneo professionalmente.

3.1.1 Nozione

L'esistenza di albi o registri obbligatori è strettamente legata alle cosiddette professioni regolamentate, ovvero quelle attività che possono essere svolte soltanto se si è in possesso di determinate qualifiche professionali disciplinate da una legge o da un'ordinanza.

Ad esempio

- La *Legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto* del 24 marzo 2004 (LEPIA - [RL 705.400](#)), indica ai suoi artt. 2 e 3 cpv. 4 che l'esercizio delle professioni di ingegnere ed architetto è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Ordine degli ingegneri e architetti del Cantone Ticino (OTIA) e che le persone in possesso dell'autorizzazione vengono iscritte nell'Albo cantonale degli ingegneri e degli architetti e hanno il diritto di qualificarsi come ingegnere o architetto OTIA. Per l'iscrizione e i requisiti confrontare in particolare gli artt. 5-6 (Requisiti professionali e personali) e 8-9 (Albo).

- La *Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione* del 1. dicembre 1997 (LEPICOSC - [RL 705.500](#)), indica al suo art. 3 che a garanzia del corretto esercizio delle rispettive attività è istituito un albo delle imprese di costruzione e degli operatori specialisti. Per l'iscrizione e i requisiti confrontare in particolare gli artt. 3a (Iscrizione) e 5-5a (Requisiti professionali e personali).
- La *Legge sull'avvocatura* del 13 febbraio 2012 (Lavv - [RL 951.100](#)), indica al suo art. 2 che la rappresentanza professionale davanti alle autorità giudiziarie e di conciliazione in materia civile e davanti alle autorità giudiziarie e di perseguimento in materia penale è riservata agli avvocati iscritti nel registro cantonale o che beneficiano della libera circolazione secondo la *Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati* del 23 giugno 2000 (Legge sugli avvocati, LLCA - [RS 935.61](#)), salvo diversa disposizione della legge. Per la rappresentanza professionale in cause amministrative non è ad esempio di principio necessario essere iscritti al registro o all'albo UE/AELS. Per l'iscrizione e i requisiti confrontare in particolare gli artt. 8 (Registro cantonale degli avvocati) e 9 (Albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'UE o dell'AELS).

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) ha stilato un elenco delle professioni / attività regolamentate in Svizzera ([link](#), stato ad aprile 2021), tra cui quelle che lo sono attraverso disposizioni cantonali. Inoltre il SEFRI ha stilato alcune note informative per alcuni settori specifici ([link](#), ad esempio architetti, ingegneri, maestri di sci, settore dell'elettricità). Si tratta di una lista non esaustiva, in particolare potrebbe non contenere tutte le normative promulgate a livello cantonale.

3.1.2 Esempi di albi o registri professionali obbligatori

Alcuni esempi di categorie di commesse in cui vi è l'obbligo di iscrizione nel rispettivo albo o registro professionale:

- **Albo OTIA**
 - Base legale: *Legge cantonale sull'esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto* del 24 marzo 2004 (LEPIA - [RL 705.400](#)).
 - Obbligatorio: Per offerenti con sede nel Cantone Ticino.
 - Non obbligatorio: Per offerenti con sede in un altro Cantone. Per loro bisognerà valutare il rispettivo albo in vigore nel Cantone di sede se obbligatorio, in alternativa l'idoneità tecnica secondo l'art. 34 cpv. 2 RLCPubb/CIAP.
 - Commesse:
 1. Prestazioni nell'architettura: edilizia, architettura d'interni, paesaggistica, sistemazione del territorio / urbanistica.
 2. Prestazioni nell'ingegneria civile: ingegneria civile.
 3. Prestazioni nella tecnica/industria: fisica / fisica della costruzione, matematica, chimica, biologia / biotecnologia, elettronica, comunicazione e informatica, impianti sanitari e riscaldamento, condizionamento, ventilazione e refrigerazione, domotica / impiantistica della costruzione, meccanica e processi, tecnica della sicurezza, scienza dei materiali, scienza della gestione e produzione.
 4. Prestazioni nell'acqua aria e suolo: genio rurale, forestale, catasto / misurazioni, ecologia / protezione dell'ambiente, geologia / geotecnica / geofisica, agronomia.
 - Nota: L'autorizzazione provvisoria non è prevista dalla LEPIA; quest'ultima normativa contempla una sola forma di autorizzazione, ovvero quella definitiva, rilasciata a titolo permanente o temporaneo se il richiedente dispone dei necessari requisiti professionali e se adempie le condizioni personali stabilite dalla legge. Escluso è semmai che il segretario OTIA possa rilasciare una qualsiasi autorizzazione, essendo, questa, una prerogativa che spetta solo ed esclusivamente al Consiglio dell'Ordine. L'ossequio dei requisiti richiesti dalla legge – e quindi l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio – non può che tradursi con l'iscrizione all'albo OTIA (cfr. STA 52.2018.304 del 19 ottobre 2018 consid. 4.3).

- Albo delle imprese

Base legale: *Legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e di operatore specialista nel settore principale della costruzione* del 1. dicembre 1997 (LEPICOSC - [RL 705.500](#)).

Obbligatorio: Per impresari costruttori con lavori \geq **CHF 30'000.-**, rispettivamente per operatori specialisti con lavori \geq **CHF 10'000.-** (art. 4 LEPICOSC), con sede nel Cantone Ticino o fuori dalla Svizzera.

Non obbligatorio: Per impresari costruttori con lavori $<$ CHF 30'000.-, rispettivamente per operatori specialisti con lavori $<$ CHF 10'000.- (art. 4 LEPICOSC), con sede nel Cantone Ticino. Per loro bisognerà valutare l'idoneità tecnica secondo l'art. 34 cpv. 2 RLCPubb/CIAP. Per offerenti con sede in un altro Cantone (art. 8a LEPICOSC). Per loro bisognerà valutare il rispettivo albo in vigore nel Cantone di sede se obbligatorio, in alternativa l'idoneità tecnica secondo l'art. 34 cpv. 2 RLCPubb/CIAP.

Commesse:

1. Opere di rimozione e di sgombero destinate alla discarica (cucine, apparecchi sanitari, mobilio, moquette, parquet, rivestimenti di piastrelle, porte, finestre, plafoni, ecc.).
2. Opere di installazione di cantiere (noleggio e installazione gru, recinzioni di sicurezza, WC, baracche, quadro elettrico, ecc.).
3. Opere di demolizioni in genere, compreso lo sgombero e le tasse di discarica (murature, solette, fondazioni, tetti, architravi, pilastri, cordoli, canalizzazioni, pozzetti, sottofondi, ecc.).
4. Opere di scavo e movimenti di terra a macchina e a mano (scavi parziali con o senza roccia: per esempio scavi per pozzi, canalizzazioni o per muri di contenimento, compreso riempimenti e costipazione terreno).
5. Opere di canalizzazioni e posa pozzetti (tubi in PVC e pozzetti di cemento con chiusino, canalette di raccolta, pozzi perdenti, ecc.).
6. Opere di muratura di ogni tipo di materiale (laterizio, cemento, silico-calcare, pietra naturale, ecc.).
7. Casseri tradizionali, con legname o con elementi in ferro (ogni tipo di elemento di costruzione: platee, muri di elevazione e di contenimento, solette, architravi, pilastri, scale, fondazioni, cordoli, bauletti per canalizzazioni, ecc.).
8. Posa acciaio d'armatura di costruzione, correlato agli elementi di cui al punto 7, compreso elementi portanti in acciaio tipo colonne e putrelle.
9. Messa in opera di calcestruzzo, correlato agli elementi di cui al punto 7, compreso il getto di calcestruzzo in casseforme prefabbricate.
10. Pavimentazioni di cemento o pietra naturale, compreso i piani di posa (sottofondi cementizi/betoncini, beole/piode).
11. Assistenza agli artigiani (esecuzione scanalature e successiva chiusura, ecc.).
12. Opere a regia inerenti esecuzioni di cui dal punto 1 al punto 11.

Nota: Le informazioni contenute nel sito della Commissione di vigilanza LEPICOSC non possono, allo stadio attuale, venire attribuiti effetti giuridici vincolanti. I concorrenti devono produrre una dichiarazione (cfr. STA 52.2021.314 del 2 novembre 2021 consid. 3.2).

- Registro cantonale degli avvocati e Albo pubblico degli avvocati degli Stati membri dell'UE o dell'AELS

Base legale: *Legge sull'avvocatura* del 13 febbraio 2012 (Lavv - [RL 951.100](#)).

Obbligatorio: Per offerenti con sede nel Cantone Ticino.

Non obbligatorio: Per offerenti con sede in un altro Cantone. Per loro bisognerà valutare il rispettivo albo in vigore nel Cantone di sede (art. 4 LLCA).

Commesse:

1. Rappresentanza professionale davanti alle autorità giudiziarie e di conciliazione in materia civile e davanti alle autorità giudiziarie e di perseguimento in materia penale.

- **Registro dei notai**

Base legale: *Legge sul notariato* del 26 novembre 2013 ([RL 952.100](#)).

Obbligatorio: Per tutti gli offerenti.

Commesse: 1. Esercizio del notariato, segnatamente rogazione degli atti pubblici (per esempio contratti di compravendita immobiliare, brevetti, costituzione società, testamenti pubblici).

Se l'offerente non è stato in grado di produrre un'attestazione comprovante l'iscrizione del suo direttore all'albo entro la scadenza della gara, non adempie lo specifico criterio di idoneità. L'offerta va pertanto esclusa, atteso che l'estromissione di un concorrente per inidoneità è sancita direttamente dalla legge (cfr. STA 52.2018.304 del 19 ottobre 2018 consid. 4.3).

3.2. Attestato federale di capacità o titolo necessario nello specifico ramo professionale


L'art. 34 cpv. 2 prima frase RLCPubb/CIAP impone che unicamente in assenza di albi o registri obbligatori, l'offerente deve possedere quantomeno qualifiche corrispondenti all'attestato federale di capacità (AFC) o al titolo dello specifico ramo professionale per l'esecuzione della prestazione.

3.2.1 Sistema formativo svizzero

Innanzitutto il sistema formativo svizzero si basa su più livelli, al termine dell'obbligo scolastico (scuole medie) è necessario conseguire un titolo nel livello secondario tramite una formazione professionale di base (tirocinio) o una scuola di cultura generale. Vi è poi la possibilità di conseguire un titolo di livello terziario tramite una formazione professionale superiore (terziario B) o una scuola universitaria (terziario A).

La formazione professionale in Svizzera un sistema "flessibile"

(schema semplificato)



Certificato federale di formazione pratica (CFP): Con la formazione professionale di base biennale (tirocinio) le aziende formano giovani dotati di abilità pratiche, consentendo loro di acquisire una qualificazione professionale. La formazione di base biennale è incentrata sulla pratica. Sono ca. 40 le professioni in cui è possibile assolvere una formazione di base biennale con Certificato federale di formazione pratica (CFP) e il loro numero è in continuo aumento. Al termine della formazione di base biennale viene rilasciato un certificato CFP che attesta il possesso di qualifiche ben definite in una determinata professione e che consente di iniziare un'attività professionale. Inoltre, dopo aver ottenuto il certificato, si ha la possibilità di proseguire la formazione conseguendo un attestato federale di capacità (AFC).

Attestato federale di capacità (AFC): La formazione di base triennale o quadriennale con Attestato federale di capacità (AFC) consente di acquisire le competenze richieste sul mercato del lavoro per svolgere una determinata professione. A dipendenza della professione scelta la formazione professionale di base con AFC dura tre o quattro anni. La durata è disciplinata dalle ordinanze in materia. La formazione professionale di base triennale o quadriennale si conclude con una procedura di qualificazione (esame finale) con cui si verificano le competenze professionali acquisite nella pratica, le conoscenze scolastiche specifiche e la cultura generale. L'AFC permette di continuare gli studi ottenendo un attestato di maturità professionale oppure di frequentare una formazione professionale superiore (livello terziario).

Diploma di scuola specializzata superiore (SSS): Le scuole specializzate superiori sono concepite per professionisti che desiderano prepararsi a svolgere funzioni specialistiche o gestionali di alta responsabilità. I cicli di formazione, regolamentati sul piano nazionale, durano di regola due o tre anni (risp. a tempo pieno o parziale). I cicli di studio presso le scuole specializzate superiori si concludono con un diploma riconosciuto a livello federale, in cui il titolo conseguito è riportato con le menzioni «dipl.» e «SSS».

Esame di professione (EP) / Attestato professionale federale (APF): Gli esami di professione (EP) richiedono un'esperienza professionale e conoscenze specifiche nel settore interessato. Sono rivolti a coloro che intendono unire capacità pratiche ben fondate a solide conoscenze teoriche e a prepararsi a impegnative funzioni specialistiche e gestionali. Coloro che superano gli esami conseguono un attestato professionale federale (APF) che autorizza il titolare ad avvalersi del titolo professionale legalmente protetto.

Esame professionale superiore (EPS) / Diploma federale: Gli esami professionali superiori (EPS), meglio noti nel settore artigianale-industriale come esami di maestria, hanno un duplice scopo: i professionisti che lo conseguono diventano esperti nel loro campo professionale e hanno la giusta preparazione per diventare imprenditori. Coloro che superano gli esami conseguono un diploma federale che autorizza il titolare ad avvalersi del titolo professionale legalmente protetto.

3.2.2 Attestato federale di capacità (AFC) o titolo necessario

A dipendenza del genere di commessa le qualifiche delle persone chiave in seno all'offerente (per maggiori dettagli consultare il punto 3.4) sono differenti.

Per le commesse inerenti le professioni dove vi è una formazione professionale di base, ossia un tirocinio, bisogna richiedere dagli offerenti la dimostrazione di un Attestato federale di capacità (AFC) relativo all'esecuzione della prestazione. Il Tribunale cantonale amministrativo ha in più occasioni determinato l'iter formativo con l'ausilio del portale www.orientamento.ch (cfr. STA 52.2016.73 del 30 giugno 2016 consid. 2.4) o dell'elenco delle professioni della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI - [link](#); cfr. STA 52.2016.399 del 27 marzo 2017 consid. 3.2.1).

Per le commesse dove non vi è una formazione professionale di base, in particolare per le prestazioni di servizio, è necessario richiedere dall'offerente la dimostrazione del titolo necessario nello specifico ramo professionale. Si tratta quindi di quelle commesse in cui le qualifiche rientrano nel settore terziario A, ossia delle scuole universitarie. È ad esempio il caso di una commessa per prestazioni da architetto, in cui partecipa un offerente con sede in un Cantone svizzero dove non vi è un albo obbligatorio, l'offerente dovrà dimostrare l'ottenimento di un diploma di architetto tramite una scuola universitaria professionale o in un'università oppure in un politecnico.

Si ricorda che gli offerenti con titoli esteri sono tenuti a dimostrare il rispetto dei requisiti tramite attestazione ufficiale riconosciuta. A tal fine l'offerente che intende partecipare a una gara prevalendosi di una qualifica estera deve svolgere per tempo le necessarie procedure relative al suo riconoscimento (cfr. STA 52.2016.399 del 27 marzo 2017 consid. 3.2.2), segnatamente tramite la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Inoltre il committente, nel bando, può richiedere requisiti superiori (art. 34 cpv. 4 RLCPubb/CIAP), in particolare per commesse importanti e di una certa difficoltà inerenti le categorie dove vi è una formazione professionale di base.

Esempi giurisprudenziali sui titoli di studio:

- **Titolo equivalente o superiore:** La licenza federale, che i concorrenti erano tenuti ad allegare all'offerta, attesta l'idoneità dell'impresa dal profilo delle conoscenze professionali del gestore dei trasporti (segnatamente titoli di livello terziario B) secondo criteri almeno equivalenti, se non superiori, a quanto prevede l'art. 34 cpv. 2 e 3 RLCPubb/CIAP, quale l'AFC di conducente di autotrasportatori (STA 52.2021.271 del 18 ottobre 2021 consid. 3).
- **Titolo non equivalente:** Il diploma tecnico di geometra non può essere ritenuto equivalente, né superiore, all'AFC di piastrellista richiesto dal committente con le condizioni di gara. A scanso di equivoci, va comunque sottolineato che neppure un geomatico o disegnatore con un diploma svizzero avrebbe in concreto soddisfatto i requisiti posti dall'art. 34 RLCPubb/CIAP. Non occorre disporre di particolari conoscenze per rendersi conto che queste formazioni sono ben diverse da quella di piastrellista AFC (STA 52.2018.66 del 7 maggio 2018 consid. 4.2).
- **Titolo non equivalente:** Il diploma di impresario costruttore, seppur si tratta di una formazione professionale superiore all'AFC da pittore richiesto per la commessa, non basta per ritenere il diploma idoneo per svolgere lavori in un altro settore. Ammettere il contrario significherebbe riconoscere che una qualsiasi formazione professionale superiore conseguita in un'altra categoria o settore di attività basterebbe per ottenere l'idoneità. Seguendo un simile ragionamento, un maestro giardiniere EPS sarebbe così abilitato a gestire una ditta di pittura, eludendo lo scopo diviso dal RLCPubb/CIAP, mirante ad assicurare che le imprese attive nel settore privato o concorrenti in gare d'appalto pubbliche siano condotte da persone dotate di competenze e preparazione professionali attestate da adeguati titoli di studio strettamente correlati all'attività esercitata (STA 52.2017.553 del 5 marzo 2018 consid. 3).
- **Titolo non equivalente:** Il titolo di geometra conseguito in Italia è paragonabile ad un diploma svizzero nella formazione di base del livello secondario, trattasi dunque di un titolo generico che non soddisfa le prerogative dell'art. 34 RLCPubb/CIAP (STA 52.2017.107 del 19 luglio 2017 consid. 2.4).
- **Titolo non equivalente:** Il titolo di ingegnere elettronico ha una formazione ben diversa da quella dell'ingegnere meccanico o civile, lo confermano inequivocabilmente le materie degli esami che non includono neppure una disciplina specialistica nel campo della tecnica della costruzione e dei materiali metallici. Il percorso universitario dell'ingegnere elettronico rientra in effetti nel settore dell'*ingegneria dell'informazione*, non dell'ingegneria industriale, né di quella civile e ambientale. Tale diploma universitario è pertanto ben differente da un attestato federale di capacità (AFC) di metalcostruttore, richiesto per la commessa (STA 52.2016.399 del 27 marzo 2017 consid. 3.2.1).
- **Titolo di un altro ramo professionale:** Le ditte e le imprese che partecipano a una gara d'appalto devono essere gestite da persone dotate di competenze e di preparazione professionale attestate da adeguati titoli di studio nello specifico campo d'attività oggetto della commessa, le attività artigianali di pittore e di gessatore sono del tutto distinte, per le quali vengono rilasciati AFC completamente diversi previa percorrenza di iter formativi dissimili (cfr. www.orientamento.ch; STA 52.2016.73 del 30 giugno 2016 consid. 2.4).
- **Titolo non equivalente:** Respinta l'equivalenza di un attestato professionale federale di perito aziendale della metalmeccanica poiché, a prescindere dal livello superiore di questo attestato, non v'è chi non veda che esso non ha nessuna attinenza con il ramo della falegnameria oggetto della commessa (STA 52.2014.439 del 5 marzo 2015 consid. 2.3).
- **Titolo superiore:** Il diploma di architetto della Scuola politecnica federale di Zurigo costituisce titolo equivalente al diploma di maestria federale nel ramo della metalcostruzione in quanto il curriculum di studi universitari di qualsiasi facoltà di architettura comprende anche lo studio delle costruzioni metalliche non soltanto dal profilo teorico della progettazione, ma anche da quello pratico della realizzazione concreta (STA 52.2006.390 dell'8 gennaio 2007 consid. 3.2).

3.3. Esperienza sufficiente

L'art. 34 cpv. 2 seconda frase RLCPubb/CIAP impone che unicamente in assenza di albi o registri obbligatori e dell'attestato federale di capacità o titolo necessario, l'offerente deve comprovare un'esperienza sufficiente.

In tale evenienza per il committente è importante indicare già nel bando (segnatamente nella documentazione di gara) cosa ritenere idoneo per dimostrare l'esperienza sufficiente, e descrivere esattamente su quali elementi si baserà la valutazione. Potrebbe trattarsi ad esempio di presentare delle referenze per lavori analoghi eseguiti negli anni precedenti.

3.4. Adempimento da parte dell'offerente

L'art. 34 cpv. 3 RLCPubb/CIAP specifica che se l'offerente è una società, i requisiti devono essere adempiuti:

- a) per le commesse edili e in quelle per le quali vi è un albo o un registro professionale obbligatorio, da un titolare, direttore o membro dirigente effettivo che partecipi alla gestione della medesima con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro;
- b) nelle altre commesse di servizio, da un titolare o collaboratore professionale responsabile dell'esecuzione della commessa con presenza superiore al 50% della normale durata del lavoro.

Si rimarca che per le pure forniture non sono necessari requisiti particolari.

3.4.1 Per le commesse edili e in quelle per le quali vi è un albo o un registro professionale obbligatorio

L'obbligo di adempiere i requisiti esatti dall'art. 34 cpv. 1 e 2 RLCPubb/CIAP ha lo scopo di garantire che le ditte e le imprese, tanto nel caso in cui partecipino ad una gara, quanto nel caso in cui operino nel campo della costruzione, siano gestite da persone dotate di competenze e preparazione professionale attestata da adeguati titoli di studio strettamente correlati all'attività esercitata (cfr. STA 52.2018.573 del 27 marzo 2019 consid. 2.3).

In particolare nel caso di un albo o registro professionale obbligatorio l'adempimento deve avvenire:

- per albo o registro applicabile ai membri dirigenti effettivi (ad esempio albo OTIA), dal membro dirigente in questione;
- per albo o registro applicabile alle ditte (ad esempio albo delle imprese), dalla persona che garantisce l'iscrizione all'albo (di regola titolare responsabile).

Inoltre la partecipazione alla gestione della società del dirigente effettivo deve essere superiore al 50% della normale durata del lavoro.

3.4.2 Per le altre commesse di servizio

Per le altre commesse di servizio, l'obbligo di adempiere i requisiti esatti dall'art. 34 cpv. 2 RLCPubb/CIAP ha lo scopo di garantire che la commessa sia gestita da un collaboratore impiegato che fungerà da responsabile dell'esecuzione della stessa.

Tale impiegato dovrà tuttavia adempiere le mansioni per l'offerente in misura superiore al 50% della normale durata del lavoro.

3.4.3 Controllo del ruolo e della preponderanza dell'attività professionale

L'effettività dell'attività dirigenziale è esatta allo scopo di impedire che le finalità perseguite dalla norma in esame vengano eluse attraverso l'impiego di semplici prestanome. Secondo la giurisprudenza (cfr. STA 52.2018.573 del 27 marzo 2019 consid. 2.3; Cassina, 2008, pp. 41-42):

- *"titolare"*, ai sensi dell'art. 34 RLCPubb/CIAP, è l'avente diritto di ditte individuali o il socio di società di persone (società semplici, società in nome collettivo o in accomandita);
- *"membro dirigente"* è invece da intendere il membro dell'organo di gestione di società di capitale (società anonime, società a garanzia limitata, eccetera).

Il dirigente effettivo non può essere un semplice membro dell'organo esecutivo dell'impresa, che collabora saltuariamente e occasionalmente alla sua gestione, ma deve fornire prestazioni lavorative sufficienti a dimostrare che l'impresa è affidata a un professionista qualificato, che se ne occupa concretamente e che non funge soltanto da prestanome. Al committente incombe l'onere di indagare circa l'effettiva attività dirigenziale svolta dalla persona che i concorrenti indicano come loro responsabile in possesso dei titoli di studio richiesti dall'ordinamento sulle commesse pubbliche (cfr. STA 52.2018.573 del 27 marzo 2019 consid. 2.3), considerazione analoga anche per il collaboratore professionale responsabile dell'esecuzione della commessa.

Esempi giurisprudenziali:

- Dirigente effettivo e preponderanza dell'attività professionale: Commessa inerente le opere artigianali da falegnami. Per poter partecipare alla gara gli offerenti dovevano dimostrare che un loro titolare, membro dirigente effettivo o direttore è in possesso dell'AFC di falegnami o di un titolo equivalente. La persona indicata come dirigente effettivo, con titolo di architetto, percepisce uno stipendio (CHF 2'350.- per 12 mesi) inferiore a quello usuale riconosciuto dal CCL di categoria nella funzione di persona preposta alla preparazione del lavoro e quadro medio (cfr. Contratto collettivo di lavoro per le falegnamerie e le fabbriche di mobili e serramenti del Cantone valevole dal 1. gennaio 2018 al 31 dicembre 2020; Appendice 2 - Salari orari minimi dal 1. gennaio 2018, n. 1). Se ne deve dedurre che, a dispetto della carica di direttore indicata a registro di commercio, egli ha sempre lavorato unicamente come architetto, è stato costantemente retribuito come tale e non svolge mansioni direttive in seno all'offerente. La ricorrente non ha sufficientemente provato che l'architetto svolge in seno all'impresa un'attività dirigenziale regolare, reale e concreta rispondente alle esigenze minime poste dall'art. 34 RLCPubb/CIAP. Inoltre non si può affermare che quest'ultimo dedichi la parte preponderante della propria attività professionale in seno alla ditta. La sua collaborazione al 50% è inferiore all'occupazione che deve perlomeno essere di grado superiore al 50% (STA 52.2018.573 del 27 marzo 2019 consid. 3).
- Dirigente effettivo e preponderanza dell'attività professionale: Commessa inerente le opere di installazione di impianti di ventilazione e climatizzazione. L'aggiudicataria non ha dimostrato di avere un titolare o membro dirigente effettivo idoneo. Innanzitutto poiché, sebbene disponga di una procura collettiva a due iscritta a registro di commercio, la deliberataria non ha addotto che il medesimo abbia mansioni di tipo dirigenziale, oltre a quelle prettamente tecniche. In ogni caso, per medesima ammissione della resistente, la persona non dedica la parte preponderante della propria attività professionale in seno alla ditta (STA 52.2018.218 del 22 novembre 2018 consid. 4.2).
- Dirigente effettivo e preponderanza dell'attività professionale: Commessa inerente le opere artigianali di metalcostruzione. La persona indicata come dirigente è in possesso di un titolo di ingegnere e vanta una pluriennale esperienza professionale come direttore lavori. Il suo statuto di membro di direzione, che non dipende come assevera l'insorgente da un'iscrizione a Registro di commercio, si evince chiaramente dall'organigramma aziendale da un lato e dal mansionario esibito dall'altro. Il consistente stipendio (CHF 8'000.- oltre CHF 200.- di rimborso spese per 13 mesi) percepito ed effettivamente corrispostogli come attesta la documentazione prodotta (cfr. certificato di salario e pezze giustificative delle remunerazioni che gli sono state versate a compenso dei suoi servizi durante il periodo) equivale peraltro alla retribuzione che secondo quanto risulta a questo tribunale viene riconosciuta a dirigenti tecnici/commerciali occupati a tempo pieno presso imprese di dimensioni analoghe a quelle della resistente (ca. 35 dipendenti). A fronte di simili emergenze, questo tribunale ritiene che l'offerente abbia sufficientemente provato che l'ingegnere svolge in seno all'impresa un'attività dirigenziale regolare, reale e concreta rispondente alle esigenze minime poste dall'art. 34 RLCPubb/CIAP. Inoltre la collaborazione con la

deliberataria costituisce inoltre la parte preponderante della sua attività, tant'è che egli vi è impiegato a tempo pieno (STA 52.2016.319 del 23 dicembre 2016 consid. 3).

- Dirigente effettivo: Commessa inerente le opere da capomastro. Per dimostrare l'effettività dell'attività dirigenziale svolta del titolare in seno all'impresa, l'offerente ha prodotto in sede ricorsuale un contratto di lavoro. Lo stipendio in questione (CHF 5'000.– netti al mese per 13 mesi), anche se di una certa consistenza, appare comunque inferiore alle retribuzioni che secondo quanto risulta a questo tribunale vengono riconosciute ai dirigenti tecnici occupati a tempo pieno presso imprese di dimensioni analoghe a quelle della ricorrente (più di 160 dipendenti). Esso sembra indicare che il titolare è occupato soltanto a tempo parziale (STA 52.2007.393 dell'11 gennaio 2008 consid. 3.3).
- Dirigente effettivo: Commessa inerente le opere da idraulico. Per dimostrare l'effettività dell'attività dirigenziale, l'offerente ha prodotto una dichiarazione attestante il versamento di un'indennità al dirigente (CHF 7'750.–) e una distinta delle prestazioni lavorative fornite (28.5 ore per calcolo offerte e 10 ore per aiuto alla direzione dei lavori). Orbene, queste informazioni non permettono in nessun caso di sostenere con successo che l'ingegnere abbia effettivamente diretto dal profilo tecnico la ditta resistente. La sproporzione tra l'attività svolta dall'ingegnere e il volume dei lavori svolti dall'offerente (maggiori di CHF 6 milioni), rispettivamente le maestranze della ditta (2 tecnici, 7 operai e 3 apprendisti), appare evidente anche ad un profano, che non può fare a meno di constatare come le prestazioni lavorative fornite manchino completamente di quel minimo di assiduità e continuità, che nelle circostanze concrete può essere ragionevolmente richiesto per considerare soddisfatto il requisito di effettività dell'attività dirigenziale. Conclusione, questa, che appare indirettamente suffragata anche dai limiti posti al diritto di firma (STA 52.2006.415 del 12 febbraio 2007 consid. 3.2).

4. Dichiarazioni oneri sociali, imposte, rispetto CCL e parità di trattamento tra uomo e donna – art. 39 RLCPubb/CIAP

L'art. 5 lett. a e b LCPubb, a cui l'art. 39 RLCPubb/CIAP si riallaccia e fornisce una lista dettagliata di documenti da allegare all'offerta, esige che nelle procedure di aggiudicazione bisogna garantire l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, il pagamento delle imposte, del riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti per categorie di arti e mestieri e/o i contratti nazionali mantello, nonché la parità di trattamento tra uomo e donna.

La norma sancisce un criterio d'idoneità di carattere generale, volto a garantire le conquiste sociali e la pace del lavoro, prevenendo il cosiddetto *dumping* sociale (cfr. Messaggio n. 4806 del 28 ottobre 1998 del Consiglio di Stato concernente l'adozione della LCPubb, commento ad art. 5). Accanto a questo scopo di politica sociale, la norma tende inoltre ad assicurare la parità di trattamento tra i concorrenti, impedendo loro di trarre indebiti vantaggi dalle inadempienze degli obblighi in questione (cfr. STA 52.2018.281 del 3 settembre 2018 consid. 3.1; Cassina, 2008, p. 39).

4.1. Principi generali

4.1.1 Traduzione dichiarazioni e documenti inerenti il rispetto

Elenco delle dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento degli oneri sociali e delle imposte e i documenti attestanti il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un contratto normale di lavoro e di parità di trattamento tra uomo e donna da produrre e allegare all'offerta giusta l'art. 39 RLCPubb/CIAP con la relativa traduzione in lingua tedesca e francese.

Italiano	Tedesco	Francese
AVS/AI/IPG/AD	AHV/IV/EO/ALV	AVS/AI/PG/AC
Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia	Krankentaggeldversicherung	Assurance d'indemnités perte de gain en cas de maladie
SUVA (<i>INSAI</i>) o istituto analogo (<i>assicurazione contro gli infortuni AINF</i>)	SUVA oder Andere Versicherer (<i>Unfallversicherung UV</i>)	SUVA (<i>CNA</i>) ou autres assureurs (<i>assurance-accidents AA</i>)
Cassa pensione (LPP)	Pensionskasse (BVG)	Caisse de pension (LPP)
Imposte alla fonte	Quellensteuern	Impôts à la source
Imposte federali	Direkte Bundessteuern	Impôts fédéraux directs
Imposte cantonali	Kantonssteuern	Impôts cantonaux
Imposte comunali	Gemeindessteuern	Impôts communaux
Imposte sul valore aggiunto (IVA)	Mehrwertsteuer (MWST)	Taxes sur la valeur ajoutée (TVA)
Pensionamento anticipato (PEAN)	Flexiblen Altersrücktritt (FAR)	Retraite anticipée (RA)
Contributi professionali	Berufskostenbeitrag	Contribution professionnelle
Attestazione del competente organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede, comprovante il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un contratto normale di lavoro	Bescheinigung der zuständigen Aufsichtsbehörde, des Wohnsitzkantons oder des Sitzes, die Einhaltung eines Gesamtarbeitsvertrags, eines nationalen Rahmenvertrags oder eines normalen Arbeitsvertrags nachweist	Attestation de l'autorité de surveillance compétente, du canton de domicile ou du siège social, prouvant le respect d'une convention collective de travail, d'une convention-cadre nationale ou d'un contrat de travail normal
Autocertificazione del rispetto della parità di trattamento tra uomo e donna	Selbstzertifizierung der Achtung der Gleichbehandlung von Männern und Frauen	Autocertification du respect de l'égalité de traitement entre hommes et femmes

4.1.2 Dichiarazioni richieste

L'offerente, a dipendenza della propria natura giuridica (persona fisica, ditta individuale, società di persone e società di capitali), dovrà produrre e trasmettere al committente dichiarazioni differenti. La tabella sottostante riassume gli aspetti che saranno visti nei punti da 4.2 a 4.4.

Dichiarazione	Attestazione rilasciata da	Richieste per			
		Persone fisiche	Ditte individuali	Società di persone	Società di capitali
AVS/AI/IPG/AD	Competente ufficio, ad esempio: - Istituto delle assicurazioni sociali www.ti.ch/iasticino	X ^{1,3}	X ^{1,3}	X ^{2,3}	X
Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia	Proprio istituto assicurativo	X ^{4,5}	X ^{4,5}	X ^{4,5}	X ⁵
SUVA o istituto analogo (assicurazione infortuni)	Proprio istituto assicurativo, ad esempio: - SUVA www.suva.ch	X ⁴	X ⁴	X ⁴	X
Cassa pensione (LPP)	Proprio istituto assicurativo	X ^{4,6}	X ^{4,6}	X ^{4,6}	X ⁶
Imposte alla fonte	Competente ufficio cantonale, ad esempio: - Ufficio imposte alla fonte e del bollo www.ti.ch/fisco	X ⁴	X ⁴	X ⁴	X
Imposte federali	Di regola il competente ufficio cantonale (vedi imposte cantonali)	X ¹	X ¹	X ²	X
Imposte cantonali	Competente ufficio cantonale, ad esempio: - Ufficio esazione e condoni www.ti.ch/fisco	X ¹	X ¹	X ²	X
Imposte comunali	Competente ufficio comunale	X ¹	X ¹	X ²	X
Imposte sul valore aggiunto (IVA)	Competente ufficio federale - Amministrazione federale delle contribuzioni www.estv.admin.ch	X	X	X	X
Pensionamento anticipato (PEAN)	Competente commissione paritetica o servizio	X ^{4,7}	X ^{4,7}	X ^{4,7}	X ⁷
Contributi professionali	Competente commissione paritetica, ad esempio: - Commissioni paritetiche cantonali - edilizia e rami affini www.cpcedilizia.ch - Commissione paritetica cantonale Ticino www.cpcdiverse-ti.ch	X ^{4,8}	X ^{4,8}	X ^{4,8}	X ⁸
Attestazione del competente organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede, comprovante il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un contratto normale di lavoro	Competente ufficio, ad esempio: - Commissioni paritetiche cantonali - edilizia e rami affini www.cpcedilizia.ch - Commissione paritetica cantonale Ticino www.cpcdiverse-ti.ch - Ufficio dell'ispettorato del lavoro (solo per CNL) www.ti.ch/ispettorato-lavoro	X ⁴	X ⁴	X ⁴	X
Autocertificazione del rispetto della parità di trattamento tra uomo e donna	Autocertificazione	X ⁴	X ⁴	X ⁴	X

¹ Contributi/dichiarazioni personali

² Contributi/dichiarazioni personali di ogni socio

³ Se con dipendenti, anche contributi paritetici

⁴ Unicamente se con dipendenti

⁵ Obbligatorio se il Contratto collettivo di lavoro prevede di stipulare una polizza

⁶ Obbligatorio per lavoratori > 17 anni e salario annuo > CHF 21'510.-

⁷ Obbligatorio per le categorie assoggettate

⁸ Obbligatorio per chi sottoscrive un Contratto collettivo di lavoro

Nota inerente la tipologia (natura giuridica) degli offerenti:

- **persone fisiche:** ad esempio offerenti “indipendenti”, non iscritti a Registro di commercio.
- **ditte individuali:** offerenti iscritti a Registro di commercio come ditta individuale;
- **società di persone:** offerenti iscritti a Registro di commercio quali per esempio società in nome collettivo, società in accomandita;
- **società di capitali:** offerenti iscritti a Registro di commercio quali per esempio società anonime (SA), società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata (Sagl), società cooperative, associazioni, fondazioni, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, società di investimento a capitale fisso, società di investimento a capitale variabile, succursali.

Si rende attenti che se due società, dal profilo strettamente giuridico, risultano del tutto indipendenti e dotate di personalità autonoma, le dichiarazioni rilasciate a esclusivo beneficio dell'una non possono essere sfruttate dall'altra nel tentativo di dimostrare la propria idoneità generale a concorrere (cfr. STA 52.2016.330 del 9 novembre 2016 consid. 3.2).

4.2. Oneri sociali e imposte

4.2.1 AVS/AI/IPG/AD

L'art. 39 cpv. 1 lett. a RLCPubb/CIAP prevede che all'offerta deve essere allegata la dichiarazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'AVS/AI/IPG/AD.

La *Legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti* del 20 dicembre 1946 (LAVS - [RS 831.10](#)) è un'assicurazione sociale obbligatoria, alla quale sono assicurati secondo l'art. 1a in particolare le persone fisiche domiciliate in Svizzera e le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera.

Secondo l'art. 34 cpv. 1 dell'*Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti* del 31 ottobre 1947 (OAVS - [RS 831.101](#)) i contributi sono pagati:

- **Mensilmente:** dai datori di lavoro se la somma dei salari supera i CHF 200'000.-;
- **Trimestralmente:** dai datori di lavoro se la somma dei salari non supera i CHF 200'000.-, dalle persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente, dalle persone che non esercitano un'attività lucrativa e i salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi;
- **Annualmente:** dai datori di lavoro che applicano la procedura semplificata secondo gli art. 2 e 3 della *Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero* del 17 giugno 2005 (Legge contro il lavoro nero, LLN - [RS 822.41](#)).

Nota: Per chi paga annualmente la validità della dichiarazione (per approfondimenti vedi punto 4.5) risulterà quindi estesa di alcuni giorni, ossia fino al termine dell'esigibilità di pagamento del nuovo contributo.

Il Tribunale cantonale amministrativo ha tra l'altro stabilito che non vi è alcuna disparità di trattamento tra coloro che svolgono la loro attività tramite una ditta individuale per rapporto a chi la esercita invece attraverso una persona giuridica. Chi ne predilige una a dispetto di un'altra, deve di conseguenza assumersi anche tutte le conseguenze (siano esse positive o negative) che una simile scelta comporta, ossia di dimostrare sia il pagamento dei **contributi personali** sia quelli **paritetici** in caso di dipendenti (cfr. STA 52.2017.560-562 del 5 marzo 2018 consid. 3.3).

4.2.2 Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia

L'art. 39 cpv. 1 lett. b RLCPubb/CIAP prevede che all'offerta deve essere allegata la dichiarazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia.

La dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento del premio è da allegare unicamente se il contratto collettivo di lavoro impone al datore di lavoro di stipulare tale copertura (cfr. STA 52.2006.125/129 del 12 luglio 2006 consid. 5.2). Se ciò non è il caso l'offerente deve allegare all'offerta una dichiarazione di non assoggettamento all'obbligo di sottoscrivere l'assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia, si rinvia al formulario *[Dichiarazione dell'offerente - Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia (ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 lett. b RLCPubb/CIAP)]*.

Si osserva che se un offerente (persona fisica, ditta individuale o società di persone) non ha personale alle sue dipendenze, non è assoggettata agli obblighi contributivi in questione. Infatti il o i titolari non sono obbligati ad assicurarsi (cfr. STA 52.2001.454 del 7 febbraio 2002 consid. 5.2).

4.2.3 SUVA o istituto analogo

L'art. 39 cpv. 1 lett. c RLCPubb/CIAP prevede che all'offerta deve essere allegata la dichiarazione comprovante l'avvenuto pagamento della SUVA o istituto analogo.

La *Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni* del 20 marzo 1981 (LAINF - [RS 832.20](#)) è un'assicurazione sociale obbligatoria, alla quale sono assicurati secondo l'art. 1a in particolare i lavoratori occupati in Svizzera, compresi quelli a domicilio, gli apprendisti, i praticanti, i volontari e le persone che lavorano nei laboratori d'apprendistato o protetti.

Si osserva che se un offerente (persona fisica, ditta individuale o società di persone) non ha personale alle sue dipendenze, non è assoggettata agli obblighi contributivi in questione. Infatti il o i titolari non sono obbligati ad assicurarsi (cfr. STA 52.2001.454 del 7 febbraio 2002 consid. 5.2).

4.2.4 Cassa pensione (LPP)

L'art. 39 cpv. 1 lett. d RLCPubb/CIAP prevede che all'offerta deve essere allegata la dichiarazione comprovante l'avvenuto pagamento della cassa pensioni (LPP).

La *Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità* del 25 giugno 1982 (LPP - [RS 831.40](#)) è un'assicurazione sociale obbligatoria, alla quale sono assicurati secondo l'art. 2 in particolare i lavoratori che hanno più di 17 anni e riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo di oltre CHF 21'510.-. Nel caso non ne siano dati i presupposti l'offerente deve allegare all'offerta una dichiarazione di non assoggettamento, si rinvia al formulario *[Dichiarazione dell'offerente - Cassa pensione (LPP) (ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 lett. d RLCPubb/CIAP)]*.

Si osserva che se un offerente (persona fisica, ditta individuale o società di persone) non ha personale alle sue dipendenze, non è assoggettata agli obblighi contributivi in questione. Infatti il o i titolari non sono obbligati ad assicurarsi (cfr. STA 52.2001.454 del 7 febbraio 2002 consid. 5.2).

4.2.5 Imposte alla fonte

L'art. 39 cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP prevede che all'offerta deve essere allegata la dichiarazione comprovante l'avvenuto pagamento delle imposte alla fonte.

La *Legge federale sull'imposta federale diretta* del 14 dicembre 1990 (LIFD - [RS 642.11](#)) prevede un'imposizione alla quale sono assoggettate secondo l'art. 91 in particolare i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera, vi esercitano un'attività lucrativa dipendente durante brevi periodi, durante la settimana oppure come frontalieri. Sono

considerati debitori della prestazione imponibile le persone fisiche o giuridiche che versano al lavoratore una prestazione soggetta alla ritenuta d'imposta alla fonte. Al riguardo si rinvia alle circolari dell'Amministrazione federale delle contribuzioni ([link](#)).

4.2.6 Imposte federali, cantonali e comunali

L'art. 39 cpv. 1 lett. f RLCPubb/CIAP prevede che all'offerta deve essere allegata la dichiarazione comprovante l'avvenuto pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali.

La *Legge federale sull'imposta federale diretta* del 14 dicembre 1990 (LIFD - [RS 642.11](#)) prevede un'imposizione alla quale sono assoggettate secondo l'art. 1 in particolare le persone fisiche (sul reddito) e le persone giuridiche (sull'utile). L'art. 56 LIFD elenca le esenzioni dall'imposta. Le varie leggi cantonali e comunali si basano sui disposti federali.

I Cantoni sono responsabili per la verifica e la riscossione delle imposte federali, pertanto ogni Cantone di regola rilascia la dichiarazione del rispetto delle imposte federali e delle imposte cantonali in un unico documento. Per maggiori informazioni sull'organo di riscossione si rimanda alla pubblicazione dell'opuscolo *Il sistema fiscale in svizzero* ([link](#)) alle pp. 19-21, edito dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

Le persone fisiche e le ditte individuali devono presentare unicamente le attestazioni personali, mentre le società di persone le attestazioni personali di ogni socio.

4.2.7 Imposte sul valore aggiunto (IVA)

L'art. 39 cpv. 1 lett. g RLCPubb/CIAP prevede che all'offerta deve essere allegata la dichiarazione comprovante l'avvenuto pagamento delle imposte sul valore aggiunto (IVA).

La *Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto* del 12 giugno 2009 (Legge sull'IVA, LIVA - [RS 641.20](#)) prevede un'imposizione alla quale sono assoggettate secondo l'art. 10 cpv. 1 in particolare chiunque, a prescindere da forma giuridica, scopo e fine di lucro, esercita un'impresa e (a) con questa impresa esegue prestazioni sul territorio svizzero o (b) ha sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero. L'art. 10 cpv. 2 LIVA elenca chi è esentato dall'imposta, in questo caso l'offerente deve allegare all'offerta una dichiarazione di non assoggettamento, si rinvia al formulario [*Dichiarazione dell'offerente - Imposte sul valore aggiunto (IVA) (ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 lett. g RLCPubb/CIAP)*].

Secondo l'art. 35 LIVA i contributi sono pagati, di regola:

- **Mensilmente:** in caso di regolare eccedenza dell'imposta precedente, su domanda del contribuente;
- **Trimestralmente:** la norma;
- **Semestralmente:** in caso di allestimento del rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo.

Nota: Il pagamento del contributo semestrale S06 (30 giugno) è esigibile fino al 31 agosto mentre il contributo semestrale S12 (31 dicembre) è esigibile fino al 28 febbraio, pertanto per chi paga semestralmente nei mesi di gennaio/febbraio e luglio/agosto, la validità della dichiarazione (per approfondimenti vedi punto 4.5) risulterà quindi estesa di alcuni giorni, ossia fino al termine dell'esigibilità di pagamento.

4.2.8 Pensionamento anticipato (PEAN)

Il modello del pensionamento anticipato (PEAN) non è altro che un contratto collettivo di lavoro (CCL) che riporta le disposizioni alfine di offrire ai lavoratori un pensionamento anticipato finanziariamente sostenibile tenendo in debita considerazione le sollecitazioni fisiche dello stesso. Il PEAN è quindi un CCL e di conseguenza è controllato, di regola, dalle competenti commissioni paritetiche cantonali e federali (art. 7 cpv. 1 RLCPubb/CIAP).

L'assoggettamento al PEAN concerne unicamente alcune categorie del settore dell'edilizia.

Per maggiori dettagli si rinvia al punto 4.3.

4.2.9 Contributi professionali

L'art. 39 cpv. 1 lett. i RLCPubb/CIAP prevede che all'offerta deve essere allegata la dichiarazione comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi professionali, ossia dei contributi versati dai datori di lavoro che hanno sottoscritto un contratto collettivo di lavoro (cfr. STA.52.2011.376 del 15 settembre 2011 consid. 2.2; Cassina, 2008, p. 40).

Tuttavia l'obbligo di produrre una dichiarazione comprovante il pagamento di contributi professionali è stato dichiarato illegittimo se imposto a ditte non partecipi a un contratto collettivo di lavoro (CCL) di categoria privo di obbligatorietà generale, dato che si tradurrebbe implicitamente in una coercizione (quella di sottoscrivere il contratto stesso) contraria al diritto federale ed addirittura lesiva della libertà d'associazione garantita dall'art. 23 della *Costituzione federale della Confederazione Svizzera* del 18 aprile 1999 (Cost. - [RS 101](#)). I concorrenti che aderiscono a un CCL non possono tuttavia sottrarsi al vincolo di allegare alla propria offerta un documento comprovante il pagamento dei contributi professionali (cfr. STA 52.2014.209 del 16 luglio 2014 consid. 3.1).

Per maggiori dettagli si rinvia al punto 4.3.

4.3. Rispetto del CCL, del CNM o del CNL

L'art. 39 cpv. 2 RLCPubb/CIAP impone al committente di verificare se i concorrenti si attengono alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro, dei contratti nazionale mantello o dei contratti normali di lavoro riferibili alla commessa in vigore nel luogo di sede o di domicilio del concorrente.

La norma non esige che i concorrenti abbiano sottoscritto il contratto di riferimento, essa si limita a esigerne il rispetto. L'obbligo indiretto di sottoscrivere un contratto non dichiarato obbligatorio sarebbe in effetti contrario al diritto federale, poiché si tradurrebbe in un'elusione delle disposizioni procedurali e materiali fissate dalla *Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro* del 28 settembre 1956 ([RS 221.215.311](#)). Una simile costrizione disattenderebbe inoltre la libertà d'associazione garantita dall'art. 23 della *Costituzione federale della Confederazione Svizzera* del 18 aprile 1999 (Cost. - [RS 101](#)). È pertanto sufficiente che il concorrente assicuri ai suoi dipendenti un trattamento contrattuale equivalente a quello previsto dal CCL di riferimento della commessa (cfr. STA 52.2018.54 dell'11 maggio 2018 consid. 3.1; Cassina, 2008, pp. 39-40).

Al fine di permettere al committente di verificarne l'adempimento, la norma dispone che all'offerta deve essere allegata l'attestazione del competente organo di vigilanza. L'art. 7 RLCPubb/CIAP indica che l'attestazione del rispetto delle condizioni dei contratti collettivi di lavoro (CCL), e di convesso il rispetto dei contratti nazionali mantello (CNM), è delegato alle competenti Commissioni paritetiche cantonali e federali (cpv. 1), mentre l'attestazione del rispetto dei salari minimi di lavoro nei contratti normali di lavoro (CNL) è delegata all'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (cpv. 2). Sempre la stessa norma indica che per gli offerenti svizzeri sono determinanti le condizioni (CCL) vigenti nel loro cantone di domicilio o sede (cpv. 3).

Il Tribunale cantonale amministrativo ha avuto occasione di statuire che l'art. 39 cpv. 2 RLCPubb/CIAP conferisce alle Commissioni paritetiche il compito di verificare il rispetto dei contratti collettivi di lavoro. Queste sono infatti in grado, più del committente, di pronunciarsi con la necessaria cognizione di causa sia sul rispetto dei CCL da parte dei concorrenti che l'hanno sottoscritto, sia sull'equivalenza delle condizioni contrattuali praticate da parte dei concorrenti che non l'hanno sottoscritto, in quanto non dichiarato obbligatorio. Va da sé che le Commissioni paritetiche non possono rifiutarsi di rilasciare qualsiasi dichiarazione o limitarsi a certificare l'eventuale mancata sottoscrizione di un CCL, ma devono concretamente verificare se le condizioni contrattuali applicate ai suoi dipendenti da una ditta che non l'ha sottoscritto rispettano quelle del CCL (cfr. STA 52.2018.54 dell'11 maggio 2018 consid. 3.3). Inoltre l'attestazione che la ditta ha

inoltrato una domanda di adesione al nuovo CCL non è valida al fine di attestarne il rispetto (cfr. STA 52.2020.441 del 19 aprile 2021 consid. 5.2).

Si evidenzia infine come non lede il diritto la condizione di concorso che ammette la partecipazione dei concorrenti che dimostrano di rispettare un contratto collettivo di lavoro facoltativo in alternativa a un contratto normale di lavoro (cfr. STA 52.2016.573 del 13 febbraio 2017 consid. 4), tuttavia la prova dell'equivalenza con i contratti non decretati di obbligatorietà generale è a carico dell'offerente.

L'obbligo di presentare un certificato relativo a una determinata professione è legata agli offerenti ammessi a presentare un'offerta. Al riguardo il Tribunale cantonale amministrativo ha ad esempio già avuto modo di stabilire che se gli atti di gara non contengono alcun criterio di idoneità volto a limitare la cerchia degli offerenti alle sole imprese forestali, il committente non può estromettere un'offerente (sottoposto al CCL dei giardinieri e che aveva regolarmente allegato la relativa dichiarazione) per non aver prodotto una dichiarazione attestante il rispetto del CCL vigente nel ramo forestale (cfr. STA 52.2011.458 del 5 gennaio 2012 consid. 2.4).

Nel portale della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) si trovano le liste esaustive dei contratti collettivi di lavoro dichiarati di obbligatorietà generale dalla Confederazione ([link](#)) e dai Cantoni ([link](#)), mentre su quello dell'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro si trovano i contratti normali di lavoro emanati dal Cantone Ticino e dalla Confederazione ([link](#)).

4.4. Rispetto della parità di trattamento tra uomo e donna

Il principio deriva dagli artt. 8 cpv. 3 della *Costituzione federale della Confederazione Svizzera* del 18 aprile 1999 (Cost. - [RS 101](#)), 11 lett. f CIAP e 5 lett. b LCPubb e il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che in diritto delle commesse pubbliche la parità salariale tra uomo e donna deve essere rispettata da ogni offerente, pena l'esclusione (cfr. DTF 140 I 285 consid. 5; STA 52.2002.175 del 29 maggio 2002 consid. 4). Inoltre la parità tra donna e uomo è un aspetto del principio dell'efficace concorrenza. In effetti gli offerenti che versano salari inferiori alle donne per lo stesso lavoro affidato a uomini, beneficiano indebitamente di costi del personale più bassi dei loro concorrenti (cfr. Clerc, 2012, n. 132 p. 2021).

L'offerente è tenuto in ogni tempo al rispetto della parità e il committente deve stipulare questo obbligo nel contratto (art. 7 cpv. 5 RLCPubb/CIAP) e procedere alla verifica preventiva, tramite ottenimento dall'offerente dell'autocertificazione (art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP), quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 del *Codice penale svizzero* del 21 dicembre 1937 ([RS 311.0](#)); si rinvia al formulario [*Autocertificazione dell'offerente - Parità di trattamento tra uomo e donna (ai sensi dell'art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP)*].

Il mancato rispetto di quanto sancito all'art. 5 lett. b LCPubb è infine uno specifico motivo di esclusione o di revoca dell'aggiudicazione (vedi art. 25 lett. c LCPubb).

4.5. Validità delle dichiarazioni

Quanto al limite temporale delle attestazioni richieste, l'art. 39 cpv. 4 RLCPubb/CIAP stabilisce che le dichiarazioni sono valide per 6 mesi a contare dal giorno determinante per il loro emittente. In particolare:

- Certificato valido fino alla **data specificata + 6 mesi** se dicitura *“in regola con il pagamento fino al ...”*;
- Certificato valido fino alla **data specificata** se dicitura *“certificato valido fino al ...”*;
- Certificato valido fino alla **data del documento + 6 mesi** in assenza delle diciture di cui sopra (es. *“in regola con il pagamento”*).

4.6. Dilazioni

Le dilazioni di pagamento sono delle facilitazioni che per loro natura sono accordate a debitori in difficoltà economiche (cfr. STA 52.2001.323 del 4 ottobre 2001 consid. 3).

L'art. 39 cpv. 5 RLCPubb/CIAP prevede che le dilazioni di pagamento degli oneri sociali e delle imposte non sono ammesse e comportano l'esclusione dall'aggiudicazione (cfr. STA 52.2017.560-562 del 5 marzo 2018 consid. 3). L'esclusione è giustificata unicamente se lo scoperto non è saldato entro la data di scadenza per l'inoltro delle offerte (cfr. STA 52.2020.357/364 del 1. giugno 2021 consid. 3.4.4).

Tuttavia l'art. 1 del *Decreto esecutivo concernente la modifica delle procedure in materia di commesse pubbliche in tempo di emergenza epidemiologica da COVID-19* del 15 aprile 2020 ([RL 730.150](#)), versione in vigore dal 1. marzo 2022, ammette una deroga per le dilazioni di pagamento per versamenti esigibili a partire dal 1. gennaio 2021, nella misura in cui accordate dalle competenti autorità o dal diritto federale e cantonale. La deroga è dovuta alla situazione di chiusura delle varie attività commerciali e industriali che ha avuto come conseguenza una repentina riduzione di liquidità a disposizione degli offerenti, che potrebbe comportare, loro malgrado, l'esclusione dalla procedura di aggiudicazione. Per ovviare a questa situazione, oltre a tutte le proroghe dei termini di pagamento sanciti a livello cantonale, federale e comunale, si ammette la partecipazione alle commesse pubbliche di offerenti che presentano dilazioni di pagamento a rate accordate dalle competenti autorità o dal diritto federale e cantonale, ossia quando la competente autorità, basandosi di principio sul diritto federale e cantonale vigente (regime ordinario o disposizioni legate all'emergenza in atto), ha validamente accordato o concesso facilitazioni di pagamento quali un piano di pagamento in rate (piano rateazione).

Esempi giurisprudenziali:

- **Dilazione non esigibile:** La ricorrente non è stata posta al beneficio di una dilazione di pagamento. Dalla documentazione prodotta in replica emerge che il 14 febbraio 2011 il Servizio ispettorato dell'Ufficio dei contributi dell'Istituto delle assicurazioni sociali ha effettuato un controllo contabile presso la ditta ricorrente. Dalla verifica posta in essere è risultato che l'insorgente aveva corrisposto contributi inferiori a quelli dovuti, con un saldo a favore dell'IAS pari a CHF 1'928.45. La ricorrente non era però in mora con il pagamento di tale importo, né aveva ottenuto una dilazione. Dalle tavole processuali emerge infatti con chiarezza che i contributi arretrati, il cui versamento è stato richiesto mediante decisione di tassazione d'ufficio emessa e notificata solo il 14 marzo 2011, sono diventati esigibili soltanto dopo il 31 dicembre 2010. Trattasi pertanto di un debito che la ricorrente non era tenuta a dimostrare di aver onorato (STA 52.2011.416 del 21 novembre 2011 consid. 2.3).
- **Dilazione non esigibile:** Il termine per l'inoltro delle offerte scadeva il 16 maggio 2007. I concorrenti dovevano dunque dimostrare di aver pagato i contributi sociali esigibili sino al 31 dicembre 2006. La ditta ricorrente ha dimostrato di aver assolto i suoi obblighi di pagamento sino a tale data. Il committente l'ha tuttavia esclusa poiché la ditta RI 1 aveva ottenuto una dilazione per pagare il conguaglio di CHF 9'4659.65 relativo al 2006. L'esclusione è ingiustificata, poiché la dilazione riguarda il pagamento di un onere sociale che è diventato esigibile soltanto dopo il 31 dicembre 2006, ovvero nel trimestre immediatamente precedente quello in cui scade il termine per l'inoltro delle offerte. Essa ha dunque per oggetto una prestazione (conguaglio), che la ricorrente non era tenuta a dimostrare di aver onorato (STA 52.2007.240 del 21 agosto 2007 consid. 3).

4.7. Certificato esecuzione e fallimenti

Il concorrente, su richiesta del committente, deve comprovare di non trovarsi in una procedura di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato, secondo la legislazione Svizzera, presentando un certificato rilasciato dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti in cui ha sede la ditta (art. 39 cpv. 6 RLCPubb/CIAP).

4.8. Succursale

Secondo la giurisprudenza federale per succursale si intende uno stabilimento d'impresa che, alle dipendenze di una società principale di cui fa giuridicamente parte, esercita in modo duraturo un'attività simile in locali separati, godendo di una certa autonomia nel mondo economico e degli affari (cfr. DTF 108 II 122 consid. 1). La succursale non ha personalità giuridica propria e agisce in nome della società alla quale appartiene, essendo incorporata nella casa madre e da essa dipendente. Nell'ambito di una procedura di concorso, l'offerta di una succursale vincola la società dalla quale essa dipende, con la conseguenza che quest'ultima deve essere trattata a tutti gli effetti quale offerente (cfr. STA 52.2017.568 del 25 settembre 2018 consid. 5.1.2).

Pertanto nel caso in cui a un concorso partecipa una succursale il controllo dell'art. 39 RLCPubb/CIAP va eseguito:

- *Oneri sociali* (art. 39 cpv. 1 lett. a-d RLCPubb/CIAP): di regola per la casa madre, salvo disposizione particolare dettata dal rapporto lavorativo (contratto di lavoro). Infatti l'*Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti* del 31 ottobre 1947 (OAVS - [RS 831.101](#)) prevede all'art. 117 cpv. 3 che le succursali sono affiliate alla cassa di compensazione di cui fa parte la sede principale dell'azienda, principio ripreso dalla prassi per la SUVA o istituto analogo e la Cassa pensioni (LPP);
- *Imposte alla fonte* (art. 39 cpv. 1 lett. e RLCPubb/CIAP): sia per la succursale sia per la casa madre;
- *Imposte federali* (art. 39 cpv. 1 lett. f RLCPubb/CIAP): per la casa madre;
- *Imposte cantonali e comunali* (art. 39 cpv. 1 lett. f RLCPubb/CIAP): sia per la succursale sia per la casa madre;
- *Imposte sul valore aggiunto, IVA* (art. 39 cpv. 1 lett. g RLCPubb/CIAP): bisogna verificare se la succursale ha una propria partita IVA, facilmente consultabile nel portale www.uid.admin.ch, immettendo il nome dell'offerente o l'IDI (esempio CHE-123.456.789). Nella pagina che si apre in basso si trovano i dati dell'IVA. Se la succursale ha la medesima partita della casa madre la stessa dichiarazione vale per entrambi.
- *CCL/CNM/CNL, PEAN e contributi professionali* (art. 39 cpv. 1 lett. h-i e cpv. 2 RLCPubb/CIAP): sia per la succursale sia per la casa madre;
- *Parità di trattamento uomo e donna* (art. 39 cpv. 3 RLCPubb/CIAP): sia per la succursale sia per la casa madre.

4.9. Offerenti con sede o domicilio in uno Stato estero

Conformemente all'art. 39 cpv. 7 RLCPubb/CIAP che rimanda segnatamente all'art. 7a cpv. 4 RLCPubb/CIAP, l'offerente estero deve produrre le dichiarazioni e la documentazione inerente l'avvenuto pagamento degli oneri sociali, delle imposte, nonché il rispetto dei contratti collettivi di lavoro e la parità di trattamento tra uomo e donna con gli equivalenti documenti del suo paese di sede o domicilio muniti di attestazione di autenticità da parte di un'autorità estera riconosciuta secondo le norme del diritto internazionale (ossia una postilla ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, vedi punto 4.9.6).

Per gli offerenti provenienti da Stati membri dell'Unione Europea (UE) fanno stato i certificati rilasciati dalle autorità preposte ai sensi degli artt. 29 e 44 della Direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992 ([link](#)) che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.

Inoltre l'art. 7a cpv. 5 impone che l'offerente estero deve inoltre dimostrare, per la commessa in questione, il rispetto delle medesime condizioni di lavoro (segnatamente contratti collettivi di lavoro, contratti normali e, in loro assenza, condizioni usuali del ramo professionale) in vigore nel Cantone Ticino.

Infine l'offerente estero deve indicare sulla documentazione prodotta a quale corrispondente dichiarazione svizzera si riferisce il singolo documento. Resta riservato il diritto del committente di chiedere una traduzione dei documenti non prodotti in lingua italiana (art. 9 cpv. 2 RLCPubb/CIAP).

Di seguito sono elencati, a titolo indicativo e senza garanzia (anche di aggiornamento), i principali documenti corrispondenti e le relative autorità di emissione, per alcuni Stati limitrofi e per il resto dell'Europa.

4.9.1 Austria

Svizzera	Austria				
	Corrispettiva dichiarazione austriaca	Dichiarazione / attestazione rilasciata da	Richieste per		
			Ditte individuali	Società di persone	Società di capitali
AVS/AI/IPG/AD	-				
Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia	Krankenversicherung (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz - RIS §§ 116-171)	Competente ufficio: - Österreichische Gesundheitskasse www.gesundheitskasse.at	X	X	X
SUVA (INSAI) o istituto analogo (assicurazione contro gli infortuni)	Gesetzliche Unfallversicherung o Soziale Unfallversicherung (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz - RIS §§ 172-220a)	Competenti uffici: - Allgemeine Unfallversicherungsanstalt www.auva.at - Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen www.svs.at - Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau www.bvaeb.sv.at	X	X	X
Cassa pensione (LPP)	Pensionsversicherung (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz - RIS §§ 221-314a)	Competente ufficio: - Pensionsversicherungsanstalt www.pensionsversicherung.at	X	X	X
Imposte alla fonte	-				
Imposte federali	Körperschaftsteuer	Competente ufficio: - Bundesministerium für Finanzen www.bmf.gv.at	X	X	X
Imposte cantonali			X	X	X
Imposte comunali	Kommunalsteuer		X	X	X
Imposte sul valore aggiunto (IVA)	Umsatzsteuer (USt)		X	X	X
Pensionamento anticipato (PEAN)	-				
Contributi professionali	-				
Attestazione del competente organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede, comprovante il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un contratto normale di lavoro	Dimostrazione del rispetto delle medesime condizioni di lavoro (segnatamente contratti collettivi di lavoro, contratti normali e, in loro assenza, condizioni usuali del ramo professionale) in vigore nel Cantone Ticino		X	X	X
Autocertificazione del rispetto della parità di trattamento tra uomo e donna	Da utilizzare quella pubblicata sul portale www.ti.ch/commesse		X	X	X

4.9.2 Francia

Svizzera	Francia				
	Corrispettiva dichiarazione francese	Dichiarazione / attestazione rilasciata da	Richieste per		
			Ditte individuali	Società di persone	Società di capitali
AVS/AI/IPG/AD	Retraite	Competente ufficio (regime generale): - <i>L'Assurance Retraite</i> www.lassuranceretraite.fr	X	X	X
Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia	Accidents du travail, accidents de trajet et maladies professionnelles	Competente ufficio (regime generale): - <i>Caisse nationale de l'Assurance Maladie</i> www.assurance-maladie.ameli.fr	X	X	X
SUVA (INSAI) o istituto analogo (assicurazione contro gli infortuni)					
Cassa pensione (LPP)	Sécurité sociale	Competente ufficio (regime generale): - <i>Unions de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales</i> www.urssaf.fr	X	X	X
Imposte alla fonte	-				
Imposte federali	Impôt sur les sociétés	Competente ufficio : - <i>Direction Générale des Finances Publiques</i> www.impots.gouv.fr			X
Imposte cantonali	Contribution économique territoriale		X	X	X
Imposte comunali	Taxe foncière		X	X	X
Imposte sul valore aggiunto (IVA)	Impôt sur la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)		X	X	X
Pensionamento anticipato (PEAN)	-				
Contributi professionali	-				
Attestazione del competente organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede, comprovante il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un contratto normale di lavoro	Dimostrazione del rispetto delle medesime condizioni di lavoro (segnatamente contratti collettivi di lavoro, contratti normali e, in loro assenza, condizioni usuali del ramo professionale) in vigore nel Cantone Ticino		X	X	X
Autocertificazione del rispetto della parità di trattamento tra uomo e donna	Da utilizzare quella pubblicata sul portale www.ti.ch/commesse		X	X	X

4.9.3 Germania

Svizzera	Germania				
	Corrispettiva dichiarazione tedesche	Dichiarazione / attestazione rilasciata da	Richieste per		
			Ditte individuali	Società di persone	Società di capitali
AVS/AI/IPG/AD	-				
Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia	Gesetzliche Krankenversicherung (Gesetzliche Unfallversicherung – SGB 5)	Competente ufficio sovregionale, ad esempio: - <i>Allgemeine Ortskrankenkasse</i> www.aok.de	X	X	X
SUVA (INSAI) o istituto analogo (assicurazione contro gli infortuni)	Gesetzliche Unfallversicherung (Gesetzliche Unfallversicherung - SGB 7)	Competente ufficio: - <i>Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung</i> www.dguv.de	X	X	X
Cassa pensione (LPP)	Gesetzliche Rentenversicherung (Gesetzliche Rentenversicherung - SGB 6)	Competente ufficio: - <i>Deutsche Rentenversicherung</i> www.deutsche-rentenversicherung.de	X	X	X
Imposte alla fonte	-				
Imposte federali	Körperschaftsteuer (Körperschaftsteuergesetz - KStG)	Competente ufficio: - <i>Bundesministerium der Finanzen</i> https://www.bmf-steuerrechner.de/ http://www.bundesfinanzministerium.de	X	X	X
Imposte cantonali	-		-	-	-
Imposte comunali	Gewerbesteuer (Gewerbesteuergesetz- GewStG)		X	X	X
Imposte sul valore aggiunto (IVA)	Umsatzsteuer (USt) (Umsatzsteuergesetz - UStG)		X	X	X
Pensionamento anticipato (PEAN)	-				
Contributi professionali	-				
Attestazione del competente organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede, comprovante il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un contratto normale di lavoro	Dimostrazione del rispetto delle medesime condizioni di lavoro (segnatamente contratti collettivi di lavoro, contratti normali e, in loro assenza, condizioni usuali del ramo professionale) in vigore nel Cantone Ticino		X	X	X
Autocertificazione del rispetto della parità di trattamento tra uomo e donna	Da utilizzare quella pubblicata sul portale www.ti.ch/commesse		X	X	X

4.9.4 Italia

Svizzera	Italia				
	Corrispettiva dichiarazione italiana	Dichiarazione / attestazione rilasciata da	Richieste per		
			Ditte individuali	Società di persone	Società di capitali
AVS/AI/IPG/AD	Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC)	Competente ufficio: - Istituto nazionale della previdenza sociale www.inps.it	X	X	X
Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia	Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC)	Competente ufficio: - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro www.inail.it	X	X	X
SUVA (INSAI) o istituto analogo (assicurazione contro gli infortuni)	-				
Cassa pensione (LPP)	-				
Imposte alla fonte	-				
Imposte federali	Imposta sul reddito delle società	Competente ufficio - Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it	X	X	X
Imposte cantonali	Imposta regionale sulle attività produttive		X	X	X
Imposte comunali	Imposta unica comunale		X	X	X
Imposte sul valore aggiunto (IVA)	Imposta sul valore aggiunto (IVA)		X	X	X
Pensionamento anticipato (PEAN)	-				
Contributi professionali	Cassa edile Documento unico di Regolarità Contributiva (DURC)	Competente ufficio, ad esempio: - Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili www.cnce.it	X	X	X
Attestazione del competente organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede, comprovante il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un contratto normale di lavoro	Dimostrazione del rispetto delle medesime condizioni di lavoro (segnatamente contratti collettivi di lavoro, contratti normali e, in loro assenza, condizioni usuali del ramo professionale) in vigore nel Cantone Ticino		X	X	X
Autocertificazione del rispetto della parità di trattamento tra uomo e donna	Da utilizzare quella pubblicata sul portale www.ti.ch/commesse		X	X	X

4.9.5 Altri Stati Europei

Svizzera	Altro Stato				
	Corrispettiva dichiarazione	Dichiarazione / attestazione rilasciata da	Richieste per		
			Ditte individuali	Società di persone	Società di capitali
AVS/AI/IPG/AD	Oneri sociali (<i>Social Security</i>)	Verificare su: www.ec.europa.eu/tools/ecertis 1. Scegliere il paese 2. Impostare tipo di criterio: <i>Motivi di esclusione: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali</i>	X	X	X
Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia					
SUVA (<i>INSAI</i>) o istituto analogo (<i>assicurazione contro gli infortuni</i>)					
Cassa pensione (LPP)					
Imposte alla fonte	-				
Imposte federali	Imposte (<i>Taxes</i>)	Verificare su: www.ec.europa.eu/tools/ecertis 1. Scegliere il paese 2. Impostare tipo di criterio: <i>Motivi di esclusione: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali</i>	X	X	X
Imposte cantonali					
Imposte comunali					
Imposte sul valore aggiunto (IVA)					
Pensionamento anticipato (PEAN)	-				
Contributi professionali	-				
Attestazione del competente organo di vigilanza, del cantone di domicilio o sede, comprovante il rispetto di un contratto collettivo di lavoro, di un contratto nazionale mantello o di un contratto normale di lavoro	Dimostrazione del rispetto delle medesime condizioni di lavoro (segnatamente contratti collettivi di lavoro, contratti normali e, in loro assenza, condizioni usuali del ramo professionale) in vigore nel Cantone Ticino		X	X	X
Autocertificazione del rispetto della parità di trattamento tra uomo e donna	Da utilizzare quella pubblicata sul portale www.ti.ch/commesse		X	X	X

4.9.6 Autentiche di documenti

I documenti pubblici – come ad esempio le dichiarazioni attestanti l'avvenuto pagamento degli oneri sociali e delle imposte, nonché gli estratti del registro di commercio – prima che possano essere utilizzati in un paese straniero, la sua validità e la sua origine, devono essere autenticate. Un gran numero di paesi in tutto il mondo ha aderito a una Convenzione che semplifica il processo di autenticazione dei documenti che devono essere presentati in un paese estero. Questo trattato è chiamato “Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961” e sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri riducendo il processo di autenticazione a un solo formale processo, ovvero l’emissione del certificato di autenticità rilasciato da un’autorità designata dal paese in cui il documento è stato evaso. Questo certificato è chiamato **Postilla**.

APOSTILLE	
<i>(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)</i>	
1. Stato: Repubblica e Cantone Ticino (Svizzera)	
Il presente atto pubblico	
2. è stato firmato da	
3. operante in qualità di	
4. è munito del sigillo/bollo di	
Attestato	
5. in Bellizona	6. il
7. da Cancelleria dello Stato	
.....	
8. col numero	
9. Sigillo/bollo	10. Firma
.....
NOME DEL FUNZIONARIO	

Per gli Stati che non hanno sottoscritto la “Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961”, è possibile ricorrere alla **Legalizzazione**. Il processo di richiesta di una Legalizzazione è simile a quello della Postilla, fatta eccezione per l’autenticazione della firma notarile. Tale procedura va verificata presso lo Stato di domicilio o sede dell’offerente estero.

Per maggiori informazioni si indirizza al portale dei Servizi amministrativi del Consiglio di Stato (www.ti.ch/sacds), nonché alla pubblicazione dell’opuscolo *ABC delle Postille* ([link](#)).

5. Sanatoria, autocertificazione, dispensa, liberatoria, Portale offerenti – artt. 39a-39c RLCPubb/CIAP

5.1. Sanatoria

Nel caso di offerte inoltrate senza le dichiarazioni richieste dagli artt. 34 e 39 RLCPubb/CIAP, l'art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP permette al committente di chiedere in ogni tempo, fissando un termine perentorio di esecuzione la produzione dei documenti richiesti dagli artt. 34 e 39 RLCPubb/CIAP per completazione atti o verifica, con la precisazione che l'omissione e/o il ritardo nell'esecuzione determinano la nullità dell'offerta e la segnalazione all'autorità di vigilanza delegata, senza necessità di comminatoria di tali conseguenze.

Le dichiarazioni richieste dagli artt. 34 e 39 RLCPubb/CIAP, attestanti fatti oggettivi, non riguardano in effetti l'offerta in quanto tale, ma l'idoneità generale del concorrente, che non ha alcun potere di disposizione sul loro contenuto. Nella loro produzione dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte non sono pertanto ravvisabili gli estremi di una modifica dell'offerta, atto – quest'ultimo – notoriamente inammissibile (cfr. STA 52.2018.281 del 3 settembre 2018 consid. 3.3).

Inoltre la possibilità di sanatoria di cui all'art. 39a cpv. 4 lett. b RLCPubb/CIAP deve essere concessa in particolare nel caso di offerte sprovviste delle certificazioni richieste (cfr. STA 52.2021.127 del 16 luglio 2021 consid. 7), ma può anche essere concessa in presenza di offerte munite di documenti privi di validità siccome incompleti o non aggiornati (cfr. STA 52.2016.330 del 9 novembre 2016 consid. 2.3). Tuttavia che se una dichiarazione è scevra di qualsiasi difetto (rilasciata dall'autorità competente, sufficientemente aggiornato, completo e inequivocabile dal profilo contenutistico), il committente non ha nessun plausibile motivo per richiederne un altro. Valesse il contrario, tutte le stazioni appaltanti dovrebbero domandare ai concorrenti di ripresentare una seconda volta ogni certificazione adeguata attestante situazioni debitorie (cfr. STA 52.2016.330 del 9 novembre 2016 consid. 2.4).

5.2. Autocertificazione

L'art. 39a cpv. 1 RLCPubb/CIAP prevede che in sostituzione della produzione dei documenti richiesti dagli artt. 34 e 39 RLCPubb/CIAP è ammessa l'autocertificazione, quale documento di portata giuridica accresciuta ai sensi dell'art. 110 cpv. 4 del *Codice penale svizzero* del 21 dicembre 1937 ([RS 311.0](#)), se il valore della commessa è inferiore a CHF 20'000.– (IVA esclusa) e nei casi di incarichi diretti eccezionali giusta l'art. 7 cpv. 3 lett. a-f LCPubb.

Il cpv. 2 soggiunge che l'autorità di vigilanza può concedere deroghe al limite di CHF 20'000.– (IVA esclusa) per casi giustificati da motivi particolari, segnatamente quando il committente comprova di aver attuato tutto quanto possibile per richiedere le dichiarazioni all'offerente (estero). In ragione di quest'accettazione restrittiva, l'Ufficio di vigilanza sulle commesse pubbliche può concedere deroghe solo puntualmente (per singola commessa) con giustificazione e dettagliatamente comprovata da parte del richiedente. La norma non ammette quindi autocertificazioni a carattere generale.

Infine, un'autocertificazione esibita, all'infuori delle condizioni sancite dall'art. 39a cpv. 1 RLCPubb/CIAP, è insuscettibile di sostituire l'attestazione ufficiale e non può essere ammessa (cfr. STA 52.2020.480 del 15 marzo 2021 consid. 5.4; STA 52.2018.281 del 3 settembre 2018 consid. 3.3.2). Restano riservati i casi nei quali non vi può essere un'attestazione ufficiale, in quanto non vi è un'emittente di riferimento (assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia e cassa pensione) oppure quando l'emittente non rilascia nessuna dichiarazione di non assoggettamento (imposte sul valore aggiunto), dove è possibile sottoscrivere la dichiarazione scaricabile dal portale www.ti.ch/commesse, e il caso del rispetto di parità di trattamento tra uomo e donna.

5.3. Dispensa

L'art. 39a cpv. 1 RLCPubb/CIAP prevede inoltre che per commesse inferiori a CHF 2'000.00 (IVA esclusa) anche l'autocertificazione non è necessaria.

Si rimarca che gli istituti di diritto pubblico, ossia gli istituti di diritto pubblico federali, cantonali e comunali iscritti nel registro di commercio e dotati di autonomia organizzativa (cfr. art. 2 lett. d della *Legge federale sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio* del 3 ottobre 2003 - Legge sulla fusione, LFus, RS 221.301 e artt. 106-108 dell'*Ordinanza sul registro di commercio* del 17 ottobre 2007 - ORC, RS 221.411), non sono tenuti a presentare il pagamento degli oneri sociali e delle imposte in quanto già sotto controllo cantonale (ad esempio cfr. art. 3 cpv. 3 della *Legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca* del 3 ottobre 1995 - RL 421.100). Tuttavia al fine di non compromettere gli obiettivi del diritto delle commesse pubbliche e di permettere una conduzione efficiente della procedura (in particolare concorso pubblico, procedura selettiva e procedura su invito) in presenza di indizi concreti di violazione del principio della neutralità concorrenziale da parte di un offerente statale, deve chiedergli di produrre prove o spiegazioni intese ad escludere che l'offerta molto bassa sia il frutto di una sovvenzione incrociata illecita (cfr. DTF 143 II 425).

5.4. Liberatoria e svincolo del segreto d'ufficio

L'art. 20 cpv. 2 LCPubb permette al committente, in ogni tempo, di verificare e far verificare l'adempimento di tutti i requisiti richiesti dalla legge, dal bando e dal contratto. A tal fine l'art. 39a cpv. 3 RLCPubb/CIAP stabilisce che mediante l'inoltro dell'offerta, l'offerente legittima il committente a consultare direttamente i dati che fossero già in suo possesso, in deroga ai vincoli del segreto d'ufficio o fiscale ai quali fossero sottoposti. In ogni caso il committente può comunque chiedere in ogni tempo, fissando un termine perentorio di esecuzione l'autorizzazione a consultare tutti i dati già in suo possesso che fossero coperti da segreto, segnatamente fiscale. L'omissione e/o il ritardo nell'esecuzione determinano l'esclusione dell'offerta e la segnalazione all'autorità di vigilanza, senza necessità di comminare preventivamente tali conseguenze (art. 39a cpv. 4 lett. a RLCPubb/CIAP).

5.5. Portale offerenti

La piattaforma informatica *Portale offerenti* permette una semplificazione e sburocratizzazione delle verifiche dell'idoneità a beneficio dei committenti e degli offerenti. Il portale internet www.offerenti.ti.ch è messo a disposizione per tutti i committenti pubblici e gli offerenti svizzeri.

Il portale fornirà unicamente l'indicazione dell'idoneità secondo gli artt. 34 e 39 RLCPubb/CIAP, in particolare:

- l'esito del controllo riguardante l'avvenuto pagamento degli oneri sociali, delle imposte e dell'autocertificazione della parità tra uomo e donna (art. 39 cpv. 1 e 3 RLCPubb/CIAP);
- l'indicazione dei contratti collettivi di lavoro, dei contratti nazionali mantello o dei contratti normali di lavoro rispettati (art. 39 cpv. 2 RLCPubb/CIAP);
- l'informazione dell'idoneità tecnico/professionale, tramite l'indicazione dell'iscrizione dell'albo o registro professionale e del titolare/membro dirigente effettivo o direttore o del collaboratore, con menzione del relativo titolo di studio (art. 34 cpv. 1 e 2 lett. a RLCPubb/CIAP).

La partecipazione è facoltativa e se un offerente non appare nel portale, non significa nulla e segnatamente ciò non permette di concludere che lo stesso non sia idoneo, ma semplicemente che l'idoneità dovrà essere comprovata dall'offerente e verificata dal committente con le modalità (cartacee) usuali, nell'ambito di una procedura di aggiudicazione. L'iscrizione e l'inserimento della documentazione non conferiscono infine alcun diritto, segnatamente di partecipare a una procedura, di ottenere un'aggiudicazione o alla conclusione di un contratto.

La raccolta dati avverrà mediante l'inserimento nel sistema dei documenti da parte degli offerenti (certificati, attestati e altri documenti) e per il tramite dei dati già a disposizione dell'Amministrazione cantonale (segnatamente relativi al

pagamento dell'AVS/AI/IPG/AD, delle imposte alla fonte, delle imposte federali e cantonali), che saranno trasmessi gratuitamente dai relativi servizi cantonali. L'offerente, cui spetta fornire informazioni veritiere e documenti autentici, sarà responsabile dell'aggiornamento dei dati e di far procedere regolarmente alle verifiche del caso. Il sistema permetterà di avvisare preventivamente l'offerente sulle necessità di rinnovo della documentazione.

Il Consiglio di Stato è competente per stabilire i dettagli del portale, segnatamente i soggetti che effettueranno la verifica dell'idoneità (superutenti). L'importante ruolo di superutente potrà essere affidato solo a servizi che garantiscano la qualità necessaria ad attestare l'idoneità tramite il portale. Questi servizi saranno designati all'interno dell'Amministrazione cantonale ma potranno appartenere anche ad amministrazioni comunali o enti autorizzati, che hanno interesse ad assumere questo ruolo. L'eventuale intervento di superutenti esterni all'Amministrazione cantonale sarà regolato tramite convenzione che, per gli aspetti finanziari, dovrà prevedere la partecipazione del soggetto ai costi interni ed esterni di sviluppo della piattaforma sostenuti dal Cantone.

Infine è prevista una tassa d'uso a carico degli offerenti che faranno capo al portale, l'entrata in vigore della stessa sarà definita dal Consiglio di Stato.

Per maggiori dettagli si rinvia al manuale d'utilizzo presente nel portale www.offerenti.ti.ch.

6. Altri criteri di idoneità generale

6.1. Assenza di esclusione dalle aggiudicazioni – art. 45a LCPubb

In caso di gravi violazioni della LCPubb il Consiglio di Stato punisce il contravventore e può escluderlo da ogni commessa soggetto alla LCPubb e al CIAP per un periodo massimo di 5 anni (artt. 4 cpv. 4 e 45a cpv. 1 LCPubb). Le decisioni di esclusione (cresciute in giudicato) sono comunicate tramite pubblicazione sul Foglio ufficiale e, per la durata del periodo della sospensione, sul sito internet www.ti.ch/commesse (artt. 45a cpv. 4 LCPubb e 62 RLCPubb/CIAP; cfr. [link lista](#)).

Il committente è tenuto a escludere dalla singola procedura di aggiudicazione anche gli offerenti inseriti nelle liste edite dalla SECO (Segreteria di Stato dell'economia) inerenti le violazioni alle leggi seguenti:

- *Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro* dell'8 ottobre 1999 (Legge sui lavoratori distaccati, LDist - [RS 823.20](#)): art. 9 ([link lista](#));
- *Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero* del 17 giugno 2005 (Legge contro il lavoro nero, LLN - [RS 822.41](#)): art. 13 ([link lista](#)).

6.2. Ordinamento giuridico – art. 5 Cost.

L'oggetto di procedure di aggiudicazione possono solo essere beni o prestazioni forniti nel rispetto dell'ordinamento giuridico e ciò non necessita di essere esplicitato nel bando poiché risulta dall'art. 5 cpv. 1 della *Costituzione federale della Confederazione Svizzera* del 18 aprile 1999 (Cost. - [RS 101](#); cfr. STF 2C_498/2017 del 5 ottobre 2017 consid. 4.2). Tuttavia le verifiche vanno effettuate unicamente per le prestazioni che concernono direttamente lo svolgimento della commessa (cfr. STA 52.2021.271 del 18 ottobre 2021 consid. 4.2).

Si rimarca che il richiamo, negli atti di gara, di una condizione già fissata dalla legge per lo svolgimento di determinate prestazioni è tuttavia senz'altro ammissibile (cfr. STA 52.2017.383 del 22 gennaio 2018 consid. 6.1).

Indirettamente dal rispetto dell'ordinamento giuridico nasce l'esigenza della protezione dell'ambiente, assicurata dalle specifiche leggi settoriali (art. 5 lett. c LCPubb).

Esempi giurisprudenziali:

- Parcheggio autorizzato: Nella fattispecie le eventuali manchevolezze dell'aggiudicatario addotte dalla ricorrente (ossia che non disponga di un parcheggio autorizzato dove stazionare i propri veicoli e che ricorra ad aree discoste, per lo più situate fuori della zona edificabile) non concernono direttamente lo svolgimento del mandato deliberato tramite concorso pubblico. La censura va quindi disattesa (STA 52.2021.271 del 18 ottobre 2021 consid. 4.2).
- Impianto di smaltimento scarti vegetali: La conformità di un impianto di compostaggio può essere attestata unicamente sulla scorta di una licenza edilizia, che notoriamente è l'autorizzazione che accerta la conformità, segnatamente alle normative pianificatorie ed edilizie, di un impianto (STA 52.2021.214 del 27 settembre 2021 consid. 2).
- Premio annuale per l'assicurazione cose – beni mobili e immobili: Il premio offerto dall'aggiudicatario è inferiore a quello minimo possibile applicando le aliquote approvate dalla FINMA, pertanto l'offerta doveva essere esclusa (STA 52.2019.427 del 27 aprile 2020 consid. 3.3).
- Certificato CPSicur: L'introduzione di un criterio di idoneità che impone alle concorrenti di possedere il certificato CPSicur (condizione indispensabile per l'ottenimento dell'autorizzazione cantonale a operare nel settore) è senz'altro ammissibile (STA 52.2017.383 del 22 gennaio 2018 consid. 6.1).
- Impianto di smaltimento scarti vegetali non conforme: L'impianto necessario per adempiere al processo di smaltimento degli scarti vegetali non è conforme segnatamente alle normative pianificatorie ed edilizie, e non sembra nemmeno prevista una soluzione se non quella dello smantellamento della struttura in discussione, pertanto l'offerta doveva essere esclusa (STF 2C_498/2017 del 5 ottobre 2017 consid. 4.2.1).

6.3. Esecuzione in proprio – art. 24 cpv. 3 RLCPubb/CIAP

La capacità di eseguire in proprio la commessa (artt. 24 cpv. 3 lett. b e 44 LCPubb) appartiene ai criteri di idoneità generale che ogni concorrente deve soddisfare al momento dell'inoltro dell'offerta. Tale principio è temperato dalla possibilità, laddove ammesso dalla legge o previsto dal committente, di subappaltare a terzi una parte della commessa (unicamente i lavori speciali, d'importanza secondaria; cfr. STA 52.2012.393 dell'11 ottobre 2012) o di far capo, in misura comunque contenuta ad un prestito di manodopera. In ogni modo, la prestazione principale e caratteristica della commessa deve essere di regola eseguita in proprio dall'offerente (cfr. STA 52.2012.512 del 12 marzo 2013 consid. 3.2).

L'esecuzione in proprio implica un compimento della commessa con il proprio personale, i propri mezzi tecnici e le proprie competenze (cd. *know-how*; cfr. STA 52.2015.314 del 26 ottobre 2015 consid. 3).

Inoltre i criteri d'idoneità che attestano segnatamente la capacità tecnica del concorrente di svolgere la commessa devono per principio combaciare con la modalità di esecuzione della commessa (cfr. STA 52.2020.54 del 24 giugno 2020 consid. 3.3).

Esempi giurisprudenziali:

- Mancanza di risorse umane: Il committente ha richiesto 4 autisti per eseguire la commessa. Almeno 7 autisti destinati al servizio invernale erano già occupati in altre mansioni, in contrasto con il bando. L'offerta dell'aggiudicataria andava esclusa per inidoneità (art. 25 lett. a LCPubb) e per false indicazioni (art. 25 lett. b LCPubb) (STA 52.2020.495 del 9 settembre 2021 consid. 3.4).
- Mancanza di risorse umane: La deliberataria (cooperativa) non impiega dipendenti. La prestazione caratteristica stipulata tra le parti (deliberataria e i suoi soci) non consiste nella semplice messa a disposizione del personale necessario, ma nell'esecuzione vera e propria della commessa. Gli autisti, benché soci della cooperativa, sono titolari di una ditta individuale. I soci si sono impegnati a eseguire il mandato richiesto con i propri mezzi e sotto la loro responsabilità. Pertanto l'esecuzione in proprio (segnatamente con il personale) non è data (STA 52.2020.444 del 19 aprile 2021 consid. 4.2).
- Risorse tecniche modificate in maniera abusiva: Il committente ha esatto che ogni concorrente mettesse a disposizione, per le prestazioni in oggetto, esclusivamente veicoli Euro 6 e con sistemi di bloccaggio del carico. Sta di fatto che l'offerente ha modificato totalmente il proprio parco veicoli rispetto a quelli indicati nella prima fase (della procedura selettiva) e di cui aveva prodotto le licenze di circolazione. La sua situazione è in ogni caso diversa da quella di un concorrente che non possiede più un determinato veicolo, ad es. a causa di un danno totale (STA 52.2019.162 e 163 del 23 luglio 2019 consid. 3.2 e 3.4).
- Impianto mobile senza autorizzazione: Il giorno in cui il concorrente ha presentato la sua offerta non aveva le risorse tecniche necessarie per eseguire (tutti) i lavori posti a concorso, poiché stando ai documenti prodotti (con l'offerta e successivamente il 25 febbraio 2019) uno dei suoi impianti mobili non disponeva dell'autorizzazione cantonale quale impresa di smaltimento di rifiuti speciali che la committenza aveva imposto richiamandosi all'*Ordinanza sul traffico dei rifiuti* del 22 giugno 2005 (OTRif - [RS 814.610](#)) ed al relativo regolamento di applicazione, rispettivamente alle direttive dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). Nel suo complesso l'offerta dell'insorgente non era pertanto conforme alle esigenze di gara (STA 52.2019.162 e 163 del 23 luglio 2019 consid. 3.2).
- Mancanza di risorse umane e tecniche: Resta da esaminare se l'offerta era conforme alle esigenze del capitolato, secondo cui ogni concorrente doveva dimostrare di avere i mezzi necessari per eseguire la commessa (ovvero sei veicoli spazzaneve, due frese e una macchina spandi sale o ghiaia), perlomeno entro il giorno della firma del contratto. Lo stesso dicasi per le risorse umane (nove autisti), condizione – questa – che in mancanza di disposizioni di segno opposto contenute nella *lex specialis* della gara doveva essere soddisfatta già al momento della scadenza del termine per l'insinuazione delle offerte. Dalle predette risultanze istruttorie emerge con la forza dell'evidenza che almeno un veicolo e tre autisti asseritamente destinati al servizio invernale erano già occupati in altre mansioni. L'offerta va scartata in applicazione dell'art. 25 lett. a LCPubb per mancanza delle risorse umane e tecniche necessarie al corretto svolgimento della commessa (STA 52.2019.162 e 163 del 23 luglio 2019 consid. 3.2).
- Mancanza di risorse umane: Il committente ha vietato il subappalto e chiesto ad ogni concorrente di indicargli i quadri e le maestranze relativi all'intera ditta, nonché quelli specificatamente previsti per l'esecuzione della

commessa. La ditta ha dichiarato che avrebbe messo a disposizione otto persone. È poi risultato che al momento dell'inoltro dell'offerta la ricorrente non aveva alle proprie dipendenze alcun posatore di pavimenti, invero ingaggiati solo dopo l'aggiudicazione dei lavori. La ditta sarebbe dovuta essere esclusa dalla procedura siccome sprovvista del personale necessario allo svolgimento della commessa (STA 52.2012.512 del 12 marzo 2013 consid. 3.3).

- **Risorse tecniche sufficienti:** Resta da esaminare se la ricorrente poteva essere estromessa dalla gara siccome oggettivamente incapace di eseguire l'oggetto della commessa (rinverdimento delle superfici di nuova realizzazione per ca. 9'000 mq; piantagione di alberi, arbusti e talee e strutturazione delle nuove arginature e nuovi ambienti naturali; cure di avviamento di tutte le superfici dopo la conclusione dei lavori). Intanto appare evidente che una ditta importante come la ricorrente, ancorché dedita al "giardinaggio", dispone sicuramente di personale qualificato e risorse tecniche sufficienti (cfr. doc. agli atti) per realizzare una commessa come quella in discussione, che non attiene al disboscamento di ettari di foresta, ma interessa la sistemazione naturalistica di un breve tratto (1200 ml) degli argini (STA 52.2011.458 del 5 gennaio 2012 consid. 2.4).
- **Mancanza di risorse umane:** Al momento dell'inoltro dell'offerta la deliberataria non aveva le risorse umane necessarie per eseguire in proprio le prestazioni a concorso. Ne segue che doveva essere esclusa dalla procedura (STA 52.2011.462 del 28 novembre 2011 consid. 3.2).
- **Mancanza di risorse tecniche:** I concorrenti erano tenuti a fornire diversi dati concernenti l'automezzo e l'accessorio spazzaneve previsti per l'esecuzione della commessa. Le informazioni sollecitate dal committente potevano riferirsi con ogni evidenza soltanto a veicoli e attrezzature già in possesso del concorrente al momento della stesura dell'offerta, segnatamente laddove era richiesto il numero/colore della targa, il numero di matricola, l'anno di costruzione e la data dell'ultimo collaudo dell'automezzo, così come il numero di serie e l'anno di costruzione della lama. Il committente non poteva permettere a taluni concorrenti di procacciarsi i mezzi necessari per eseguire i lavori posteriormente alla delibera (STA 52.2011.354 del 26 agosto 2011 consid. 2.2).

6.4. Preimplicazione – art. 35 RLCPubb/CIAP

Giusta gli artt. 5 lett. d LCPubb e 35 RLCPubb/CIAP, gli offerenti che hanno partecipato alla preparazione della commessa non sono autorizzati a presentare un'offerta se il vantaggio concorrenziale che ne hanno tratto non può essere compensato con mezzi adeguati e se questa esclusione non pregiudica una concorrenza efficace tra offerenti (cpv. 1). Il cpv. 2 della medesima norma soggiunge che sono in particolare mezzi adeguati per compensare il vantaggio concorrenziale: la trasmissione di tutte le indicazioni essenziali sui lavori preliminari (lett. a), la comunicazione dei partecipanti alla preparazione (lett. b) e la proroga dei termini minimi (lett. c) per la presentazione dell'offerta. Ad ogni modo, un'analisi di mercato da parte del committente prima del bando pubblico non costituisce una preimplicazione degli offerenti consultati (cpv. 3).

Secondo il Tribunale federale il cosiddetto impedimento per prevenzione (o "preimplicazione"; Vorbefassung; préimplication) è dato quando un concorrente ha partecipato alla preparazione del procedimento di concorso, sia elaborando le basi del progetto, sia allestendo la documentazione di gara, sia fornendo consulenza al committente sulle specifiche tecniche dell'oggetto della commessa (cfr. STF 2P.164/2004 del 25 gennaio 2005 consid. 3.1; STA 52.2018.194 del 2 agosto 2018 consid. 3.4). La preimplicazione è infatti atta a disattendere il principio della parità di trattamento tra concorrenti. Il concorrente che versa in tale situazione può essere tentato in effetti di indirizzare il committente a privilegiare la sua offerta o può sfruttare a suo vantaggio in sede di allestimento dell'offerta le conoscenze acquisite nell'ambito della preparazione del concorso. L'impedimento per prevenzione comporta in genere l'esclusione dell'offerta. Una partecipazione alla gara d'appalto può tuttavia essere ammessa se il vantaggio di conoscenze è esiguo o se la collaborazione del concorrente prevenuto all'allestimento della documentazione di gara è soltanto marginale. È inoltre ammissibile quando la prestazione messa a concorso può essere fornita soltanto da pochi offerenti o quando la collaborazione rispettivamente il vantaggio di conoscenze sono comunicati ai rimanenti offerenti secondo il principio della trasparenza (cfr. STA 52.2014.300 del 5 febbraio 2015 consid. 3; STA 52.2010.49 del 12 marzo 2010 consid. 3.3).

La conseguenza dell'esclusione per preimplicazione dipende sempre dalle circostanze del singolo caso. Nella valutazione occorre procedere ad una ponderazione degli interessi in gioco, tenendo conto non solo del principio della parità di

trattamento tra offerenti, ma anche dell'impiego parsimonioso ed efficiente delle risorse pubbliche (cfr. STA 52.2014.300 del 5 febbraio 2015 consid. 3).

In altre parole, si può considerare che gli offerenti che hanno partecipato alla preparazione della commessa non sono autorizzati a presentare un'offerta se il vantaggio concorrenziale che ne hanno tratto non può essere compensato con mezzi adeguati e se questa esclusione non pregiudica una concorrenza efficace tra offerenti. Se il committente non compensa il vantaggio di un offerente preimplicato, tale offerente deve essere escluso dalla procedura ulteriore (cfr. Cassina, 2008, p. 37; Zufferey, Maillard & Michel, 2002 pp. 102-103).

Esempi giurisprudenziali:

- Assenza di preimplicazione: Studio d'ingegneria esterno incaricato dal committente della progettazione e della consulenza specialistica in materia sanitaria, di riscaldamento e di ventilazione in relazione all'ampliamento di uno stabile. In tale veste, ha sicuramente approntato il progetto degli impianti di raffreddamento e riscaldamento occorrenti all'opera e ha stilato il modulo d'offerta con prezzi. Come annunciato nel bando, è inoltre intervenuto attivamente nella procedura concorsuale ricevendo le domande di partecipazione degli interessati alla gara ed è stato incaricato dal committente di rispondere a eventuali domande tecniche dei concorrenti. Ha pure allestito il preventivo di riferimento del committente, decisivo sia per valutare l'attendibilità delle offerte, sia per procedere all'esclusione delle offerte superiori all'importo massimo prefissato. Per contro la deliberataria non ha partecipato in alcun modo alla preparazione della documentazione e della procedura di aggiudicazione. Essa non ha collaborato all'allestimento degli atti di gara. Il solo fatto che la deliberataria sia stata l'unica offerente ad aver proposto un prezzo inferiore a quello massimo preventivato dalla stazione appaltante non permette di dedurre una parvenza di prevenzione in vista dell'attribuzione della commessa. Dalle tavole processuali non è peraltro possibile inferire che in suo favore vi sarebbe stata una fuga di informazioni in merito alle cifre esposte dallo studio d'ingegneria esterno nel proprio preventivo (STA 52.2018.194 del 2 agosto 2018 consid. 3.4).
- Assenza di preimplicazione e compensazione vantaggio: Coinvolgimento dell'aggiudicatario, antecedente all'apertura del concorso, in merito a una stima delle azioni esterne (sollecitazioni meccaniche, in particolare del vento) cui sarà sottoposta la torre, per calcolare indicativamente lo spessore della struttura portante, oltre alla sua massa (con rivestimento esterno). Tale studio riguarda dunque solo un aspetto tecnico dell'opera messa a concorso. Nel suo complesso, la torre viene descritta in modo assai generale. Lo studio non contiene informazioni dettagliate sulla struttura autoportante (con ancoraggi, fissaggi, aperture, eccetera), come pure sulla tecnica interna e sui camini interni (condotta gas di scarico per caldaia a olio, eccetera) o sul rivestimento, considerati in pratica solo per il loro peso totale. In tal senso, i valori dedotti dallo studio hanno mero carattere indicativo. Non è anzitutto dato di vedere in che modo con il controverso studio – assimilabile a un progetto di massima o uno studio di fattibilità, concepito anche come ausilio informativo per i concorrenti – l'aggiudicatario possa aver manipolato l'oggetto della delibera in suo favore. Non è inoltre possibile ritenere che i dati generali (alla base dello studio) messi a disposizione possano avergli procurato un significativo vantaggio di conoscenze dell'opera messa a concorso, sfruttabile ai fini dell'allestimento dell'offerta. Considerato inoltre che nessuna circostanza permette nel caso in questione seriamente di dubitare che alla ditta pilota del consorzio in questione fosse già nota l'opera, così come messa a concorso. Questo, a maggior ragione, se si considera che, nel rispetto del principio della trasparenza, allegando lo studio al capitolato, le informazioni da esso risultanti sono state condivise con tutti i concorrenti, privando la ditta capofila del consorzio aggiudicatario di qualsiasi conoscenza esclusiva. Inoltre è anche stato fissato ai concorrenti un adeguato termine di allestimento dell'offerta. Pertanto, nella fattispecie non è ravvisabile un motivo di preimplicazione e, ad ogni modo, l'esistenza di un vantaggio concorrenziale non compensato (STA 52.2014.300 del 5 febbraio 2015 consid. 3.2).
- Impossibilità di compensare il vantaggio concorrenziale: Esclusione di un concorrente il cui direttore ha collaborato nella verifica punto per punto del preventivo di riferimento del committente determinante per la valutazione delle offerte e decisivo per procedere all'esclusione di quelle superiori all'importo massimo prefissato. Questo anche se il direttore non ha trattenuto nessuno degli atti visionati e il capitolato consultato è stato in parte modificato per adattarlo alla versione definitiva del progetto di costruzione dell'edificio. L'aver visto e, laddove necessario, corretto i singoli prezzi di ogni posizione del capitolato, l'ha posto in una condizione indiscusso vantaggio concorrenziale per rapporto agli altri concorrenti (STA 52.2013.109 del 23 maggio 2013 consid. 3.2).
- Assenza di preimplicazione: La ricorrente non ha partecipato in alcun modo alla preparazione della documentazione e della procedura di aggiudicazione. Non risulta nemmeno che abbia in qualche modo collaborato

all'allestimento degli atti di gara. Dalle tavole processuali non è neppure possibile inferire che la ricorrente abbia ritratto dai rapporti di parentela fra il suo titolare ed il consulente/specialista in elettrotecnica del committente un vantaggio concorrenziale suscettibile di propiziare un'aggiudicazione a proprio favore. Lo prova la posizione in graduatoria che la ricorrente avrebbe conseguito se non fosse stata a torto esclusa. Non sono dunque dati nemmeno i presupposti del motivo d'esclusione per prevenzione contemplato dall'art. 35 RLCPubb/CIAP (STA 52.2010.49 del 12 marzo 2010 consid. 4.4).

- Coinvolgimento non trascurabile nella preparazione della documentazione: L'autore dello studio di fattibilità, al quale i concorrenti devono attenersi per l'elaborazione del progetto e la presentazione dell'offerta d'onorario, non può partecipare alla gara in quanto impedito per prevenzione. Qualsiasi vantaggio conoscitivo acquisito da questo professionista rispetto agli altri concorrenti non sarebbe compensato dalla tempestiva messa a disposizione dello studio a tutti i partecipanti alla gara. Infatti il cosiddetto studio di fattibilità è in realtà uno studio di varianti. Esso individua precise modalità di ampliamento della casa per anziani, ponendo a confronto vantaggi e svantaggi e suggerendo di optare per la variante (B) denominata *ampliamento diffuso*. Variante, che il municipio ha effettivamente adottato e sulla quale ha in seguito impostato il concorso. Di ogni variante è stata fatta una presentazione completa in forma di piani di progetto, di una relazione tecnica e di una stima dei costi con un grado di precisione del + 25%. Anche se non si tratta di un progetto di massima, nella circostanza concreta, non si può ragionevolmente negare che lo studio in discussione sia atto a procurare al suo autore un importante vantaggio conoscitivo. La semplice messa a disposizione delle risultanze integrali dello studio a tutti i partecipanti non ristabilisce compiutamente la parità di *chances* tra i concorrenti. Considerato l'alto grado di definizione delle varianti, l'autore dello studio rimane comunque avvantaggiato in misura importante. Anche se non è un progetto di massima, la variante adottata dal committente è talmente elaborata da poter essere assimilata al programma del progetto che i concorrenti sono chiamati a sviluppare (STA 52.2008.321-325 del 13 ottobre 2008 consid. 2.2).
- Assenza di preimplicazione: La situazione dell'aggiudicatario non integra gli estremi di un'incompatibilità da prevenzione suscettibile di giustificare l'esclusione dell'offerta. Il progetto iniziale è stato infatti modificato dal pianificatore generale che ha elaborato il capitolato dell'appalto d'impresa in funzione delle varianti approvate dal committente e si è assunto anche il compito di esperire in piena indipendenza la valutazione delle offerte. Come emerge dalle tavole processuali, lo specialista che ha assistito il pianificatore generale da tempo non ha più nessun legame con l'aggiudicatario, presso la quale ha lavorato fino al 1991, anno in cui ha iniziato un'attività indipendente fondando un proprio studio d'ingegneria. Nemmeno la consulenza esterna prestata al consorzio estensore del progetto di massima e definitivo è atta a sostanziare una situazione di incompatibilità. Una limitata consulenza specialistica prestata in una fase preparatoria di natura progettuale possa aver procurato ad un imprenditore conoscenze, che possono essere utilizzate in seguito nel quadro dell'allestimento di offerte per l'esecuzione effettiva dell'opera nel suo complesso, non sono necessariamente ravvisabili gli estremi di un vantaggio concorrenziale suscettibile di giustificare l'esclusione dal concorso per la realizzazione del progetto modificato scelto dal committente (STA 52.2008.124-125 del 16 giugno 2008 consid. 3.2).

7. Criteri di idoneità particolari

Secondo l'art. 20 cpv. 1 LCPubb, il committente può esigere dall'offerente la prova dell'idoneità finanziaria, economica e tecnica. A tal fine precisa i criteri di idoneità, tenuto conto della legislazione speciale (cfr. STA 52.2018.573 del 27 marzo 2019 consid. 2.3).

7.1. Capacità economica e finanziaria – art. 21 LCPubb

L'art. 21 LCPubb statuisce che il committente può chiedere all'offerente, a comprova della capacità economica e finanziaria, le seguenti referenze:

- idonee garanzie bancarie o di altri istituti che garantiscono l'erogazione dei crediti in caso di assegnazione della commessa;
- bilanci o loro estratti e, per le persone giuridiche, gli ultimi rapporti dell'organo di revisione;
- dichiarazione concernente la cifra d'affari globale e la mole dei lavori eseguiti dall'offerente negli ultimi esercizi.

Esempi giurisprudenziali:

- Fondazione studio: Il committente ha inserito richiesto come criterio di idoneità particolare, per le candidature di "giovani" architetti, che lo studio fosse stato fondato entro gli ultimi 5 anni e che l'età del o degli architetti a conduzione dello stesso fosse inferiore a 40 anni. Nella fattispecie lo studio non adempie il criterio di idoneità particolare in quanto il titolare è stato titolare di uno studio di architettura 6 anni fa (STA 52.2021.53 del 10 maggio 2021 consid. 4).
- Fatturato medio annuo: L'ente banditore ha inserito nelle prescrizioni di gara, tra gli altri, due criteri di idoneità di natura particolare, qui contestati dai ricorrenti, segnatamente l'esigenza per lo studio di architettura di *avere un fatturato medio superiore a 0.6 Mio CHF annui durante gli ultimi tre anni*. In pratica, il committente ha richiesto queste condizioni di accesso alla gara, suscettibili di dimostrare che i concorrenti posseggono la capacità in termini di risorse umane e di forza lavoro e in termini tecnici e finanziari e dispongono così di una struttura adeguata per l'adempimento dei compiti da eseguire per fornire l'oggetto della commessa (STA 52.2017.388 del 2 marzo 2018 consid. 3.3).
- Iscrizione a Registro di commercio: Il committente ha inserito nelle prescrizioni concorsuali diversi criteri di natura particolare, stabilendo inequivocabilmente che per essere ammessi alla gara i concorrenti dovevano tra l'altro presentare un estratto del RC comprovante la loro iscrizione da almeno due anni a partire dalla data di scadenza della gara. Dal registro di commercio consultabile in internet l'offerente, con sede ad _____, recapito in via _____, e amministratore unico nella persona di B _____ è stata iscritta il 2 gennaio 2014. L'immatricolazione che la committente fa risalire al 19 settembre 2013 concerne in realtà una persona giuridica diversa, la I _____, domiciliata a _____ in via _____ e amministrata da tale N _____. Il fatto che questa società anonima abbia cambiato dopo pochi mesi statuti, ragione sociale, sede, recapito, scopo e amministratore non permette di far rimontare l'iscrizione dell'azienda, così come trasformata, al 19 settembre 2013. L'entità giuridica che ha partecipato alla gara non adempie pertanto il requisito di idoneità riferito all'iscrizione a RC anteriore almeno di due anni alla scadenza del concorso (STA 52.2016.73 del 30 giugno 2016 consid. 3).
- Iscrizione a Registro di commercio: Il committente ha inserito nelle prescrizioni di gara un criterio di natura particolare volto a circoscrivere la cerchia degli offerenti alle sole ditte, intese come imprese o società iscritte a RC. Ne segue che il consorzio ricorrente, formato da una società a garanzia limitata e da una persona fisica non iscritta a RC come ditta individuale, non adempiva appieno i requisiti di idoneità esatti dalle prescrizioni di gara (STA 52.2014.112-114 del 17 giugno 2014 consid. 3).

7.2. Capacità tecniche – art. 22 LCPubb

L'art. 22 LCPubb statuisce che il committente può chiedere all'offerente i seguenti documenti a comprova delle capacità tecniche, ovvero:

- documenti di studio e attestati di capacità professionale dei dirigenti o dei collaboratori professionali dell'offerente ed in particolare delle persone responsabili dell'esecuzione della commessa;
- dichiarazione riguardante le capacità in personale e i mezzi tecnici che concorrono nello svolgimento della commessa;
- l'elenco di lavori eseguiti negli anni precedenti l'appalto, corredato dai certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti, indicanti l'importo, il periodo e il luogo d'esecuzione; il bando può prevedere adeguate condizioni di quantità e/o entità di lavori precedenti;
- attestati sull'esistenza di un sistema riconosciuto di gestione della qualità;
- estratto del casellario giudiziario dei quadri dirigenziali e delle persone che sono responsabili dell'esecuzione della commessa;
- l'importanza dei lavori che l'offerente intende subappaltare, come pure la comunicazione della ragione sociale e della sede dei subappaltatori che partecipano all'esecuzione delle commesse.

I criteri attinenti alle capacità organizzative devono servire a provare che l'offerente disponga dei mezzi necessari per assicurare una buona esecuzione della prestazione richiesta in termini di personale e di materiali (STF 2C_1078/2019 del 22 giugno 2021 consid. 5.2.2).

Esempi giurisprudenziali:

- Capacità in mezzi tecnici e risorse: Il committente ha inserito un criterio di idoneità particolare esigendo 4 veicoli necessari per eseguire la commessa a disposizione del concorrente già al momento dell'inoltro dell'offerta, lame spartineve (frontali) di proprietà dell'offerente o con precontratto d'acquisto e 4 autisti per eseguire la commessa (STA 52.2020.495 del 9 settembre 2021 consid. 3.1).
- Referenze persone chiave: Il committente ha posto un criterio di idoneità particolare, chiedendo una referenza personale della persona chiave di almeno 2 milioni negli ultimi 10 anni. Nella fattispecie la referenza è stata attestata dal committente dell'opera oggetto della referenza (STA 52.2021.142/222 del 5 agosto 2021 consid. 5).
- Attestato persone chiave: Il committente ha posto un criterio di idoneità particolare, chiedendo di mettere a disposizione di figure chiave con attestato OTIA di architetto o ingegnere di livello A o B. Nella fattispecie lo studio non adempie il criterio di idoneità particolare in quanto la persona indicata non disponeva dell'autorizzazione OTIA (STA 52.2021.142/222 del 5 agosto 2021 consid. 4).
- Capacità in mezzi tecnici: Il committente ha inserito un criterio di idoneità particolare esigendo il *possesso delle licenze CRB e le norme SIA da 2 anni*; scelta sostenibile (STA 52.2021.127 del 16 luglio 2021 consid. 6).
- Requisiti del responsabile: Il committente ha inserito un criterio di idoneità particolare esigendo la *conoscenza della lingua tedesca delle persone chiave* (livello B2); la scelta è pertinente (STA 52.2021.127 del 16 luglio 2021 consid. 5).
- Autorizzazione federale trasporti: Il committente ha inserito un criterio di idoneità particolare nella commessa per il trasporto scolastico degli allievi, esigendo che gli offerenti disponessero dell'autorizzazione federale per la professione di trasportatore di viaggiatori su strada (STA 52.2020.441 del 19 aprile 2021 consid. 4.1).
- Capacità in personale: Il committente ha stabilito che per poter partecipare alla gara ogni concorrente avrebbe dovuto avere al suo interno una persona del mestiere e un controllore della ditta con un grado di occupazione minimo del 50% ciascuno (STA 52.2020.563 del 4 febbraio 2021 consid. 2.5).
- Capacità in personale: Il committente ha esatto in capo ai concorrenti il possesso di almeno 6 certificati di abilitazione alla posa del manto di materiale sintetico TPO (STA 52.2020.497 del 20 gennaio 2021 consid. 3.1).
- Referenza persone chiave: Il committente ha posto un criterio di idoneità particolare, chiedendo alle persone chiave di indicare (almeno) una referenza atta ad attestare la loro capacità di fornire la prestazione della commessa, ossia

l'esecuzione negli ultimi 10 anni di un progetto paragonabile, ovvero di almeno un progetto che comprendeva l'installazione e la gestione di un impianto di gestione materiale (STA 52.2020.162 del 27 novembre 2020 consid. 5.1.2).

- Capacità in mezzi tecnici: Il committente ha fissato un criterio di idoneità particolare che imponeva ai concorrenti di dimostrare di disporre di un impianto di compostaggio autorizzato dalle autorità competenti e conforme dal profilo tecnico e ambientale. La conformità va valutata secondo la licenza edilizia (STA 52.2020.389 del 26 novembre 2020 consid. 3.1).
- Capacità in mezzi tecnici: Il committente ha richiesto i giustificativi relativi al possesso delle norme SIA e VSS almeno dal 2018 (STA 52.2020.108 dell'8 settembre 2020 consid. 3.2).
- Rivenditori autorizzati: Il committente ha imposto ai concorrenti di dimostrare di essere rivenditori autorizzati dal fabbricante del veicolo mediante un'apposita dichiarazione, da allegare all'offerta (STA 52.2019.171 del 10 luglio 2019 consid. 3.3).
- Circoscrivere la cerchia dei concorrenti (pianificazione energetica): Il committente ha inserito nelle prescrizioni del concorso diversi criteri di idoneità di natura particolare, aprendo la gara agli uffici che operano con titolari o membri dirigenti effettivi nell'ambito della pianificazione energetica quali consulenti specialisti per i temi energetici. Ha nel contempo escluso la possibilità di partecipare al concorso per *tutti i membri delle Commissioni comunali, cantonali e federali con compiti consultivi nell'ambito dell'esame di progetti energetici* (STA 52.2018.272 del 3 dicembre 2018 consid. 2.4).
- Autorizzazione OIBT: Per la fornitura di un impianto fotovoltaico l'ente banditore ha inserito un criterio di idoneità di natura particolare, esigendo che ogni concorrente avesse una delle due autorizzazioni: autorizzazione generale (art. 9 OIBT) o autorizzazione per installazioni speciali (art. 14 OIBT) (STA 52.2018.310 dell'11 ottobre 2018 consid. 3.1).
- Referenze: Il committente ha posto un criterio di idoneità di natura particolare che imponeva ai concorrenti di dimostrare di aver eseguito prestazioni di progettazione per la realizzazione di un nuovo ponte stradale, ferroviario o altra opera analoga del costo di almeno CHF 5'000'000.-, riferito alle sole opere costruttive del manufatto, IVA esclusa (STA 52.2017.568 del 25 settembre 2018 consid. 5, per maggiori dettagli sul tema si rinvia alla scheda informativa [Criteri di aggiudicazione]).
- Referenze: Il committente ha inserito nelle prescrizioni di gara diversi criteri di idoneità di natura particolare, esigendo in particolare la produzione di una referenza concernente l'esecuzione, negli ultimi 15 anni, di almeno un'opera analoga agli interventi messi a concorso *per un committente pubblico cantonale e a piena soddisfazione dello stesso* (STA 52.2017.568 del 25 settembre 2018 consid. 5, per maggiori dettagli sul tema si rinvia alla scheda informativa [Criteri di aggiudicazione]).
- Referenze: L'ente banditore ha inserito nelle prescrizioni di gara, tra gli altri, due criteri di idoneità di natura particolare segnatamente *1 referenza realizzata o in corso di realizzazione (cantiere) negli ultimi 15 anni quale progettista di edifici con un investimento complessivo pari o superiore a 7.5 Mio CHF*. In pratica, il committente ha richiesto queste condizioni di accesso alla gara, suscettibili di dimostrare che i concorrenti posseggono la capacità in termini di risorse umane e di forza lavoro e in termini tecnici e finanziari e dispongono così di una struttura adeguata per l'adempimento dei compiti da eseguire per fornire l'oggetto della commessa (STA 52.2017.388 del 2 marzo 2018 consid. 3.3, per maggiori dettagli sul tema si rinvia alla scheda informativa [Criteri di aggiudicazione]).
- Numero dipendenti: Criterio di idoneità che limita l'accesso alla gara alle ditte aventi alle proprie dipendenze nella sede operante in Ticino almeno 20 agenti, di cui al minimo 15 con un grado d'occupazione del 100% inseriti nella categoria A del CCL (STA 52.2017.383 del 22 gennaio 2018 consid. 5.1).
- Requisiti del responsabile dell'impiego: Il capitolato d'appalto esige che il responsabile dell'impiego disponga di un attestato federale o diploma cantonale di agente di sicurezza o, in alternativa, di almeno 10 anni di esperienza nell'ambito di servizi di sicurezza e sorveglianza privata in Svizzera (STA 52.2017.383 del 22 gennaio 2018 consid. 5.2).
- Referenze: L'ente banditore ha inserito nelle prescrizioni di gara un criterio di idoneità di natura particolare, segnatamente *l'esigenza di avere realizzato almeno un'opera da fornitura e posa palestra provvisoria per un importo IVA compresa uguale o maggiore di CHF 150'000.- realizzata e terminata negli ultimi 5 anni*. In pratica il committente ha sollecitato una referenza, ovvero l'indicazione di una prestazione analoga a quella messa a

concorso, suscettibile di dimostrare che il concorrente possiede la capacità tecnica di fornire l'oggetto della commessa (STA 52.2017.302 del 3 ottobre 2017 consid. 4, per maggiori dettagli sul tema si rinvia alla scheda informativa [Criteri di aggiudicazione]).

- **Autorizzazione a curare le riparazioni e la manutenzione:** Il committente ha inserito nelle prescrizioni di gara diversi criteri di natura particolare, esigendo tra l'altro che l'offerente fosse *autorizzato dal fabbricante ad eseguire i servizi di riparazione e manutenzione* richiesti (STA 52.2016.261 del 21 settembre 2016 consid. 4).
- **Referenza:** Il capitolato richiedeva ai concorrenti, tra l'altro, di rispettare i seguenti criteri di idoneità: (1) Ditta, o capofila di un consorzio, che possa dimostrare di aver già eseguito, e messo in servizio almeno 1 progetto con tecnologia IP interfacciato con sistema di gestione sovraordinato, compresa la collaborazione e l'assistenza per le integrazioni, paragonabile all'appalto in oggetto, per un importo minimo di CHF 0.75 milioni concluso negli ultimi 10 anni. (2) Ditta, o consorzio di ditte, con personale tecnico sufficientemente preparato per l'esecuzione delle installazioni previste. Gli offerenti dovranno pertanto disporre di un responsabile tecnico diplomato quale ingegnere del ramo con almeno una referenza di progetto realizzato con successo ricoprendo un ruolo analogo (capoprogetto o sostituto capoprogetto) nella realizzazione e messa in servizio di un impianto videosorveglianza equivalente al requisito descritto al punto (1); il responsabile tecnico dovrà essere designato quale capoprogetto nell'organigramma di progetto ed essere disponibile per questo ruolo a tutti gli effetti (STA 52.2015.330 del 3 novembre 2015 consid. 3.5, per maggiori dettagli sul tema si rinvia alla scheda informativa [Criteri di aggiudicazione]).
- **Referenza:** Il committente ha inserito nelle prescrizioni concorsuali un criterio di natura particolare, stabilendo inequivocabilmente che per essere ammessi alla gara i concorrenti dovevano tra l'altro presentare almeno una referenza per impianti sanitari realizzati in case per anziani, ospedali, cliniche, strutture socio-sanitarie, edifici edili plurifamiliari, edifici amministrativi, edifici scolastici con un importo minimo di CHF 200'000.– IVA esclusa, eseguiti e terminati negli anni dal 2010 al 2014 (STA 52.2015.369 del 23 ottobre 2015 consid. 4, per maggiori dettagli sul tema si rinvia alla scheda informativa [Criteri di aggiudicazione]).
- **Referenza:** Il committente ha stabilito che erano abilitate a concorrere le ditte di scavo e impresari costruttori *con provata esperienza nell'esecuzione di arginatura di fiumi*, il capitolato chiedeva ai partecipanti di produrre *1 referenza per realizzazioni di lavori analoghi* portati a termine negli ultimi 15 anni (STA 52.2015.60 del 30 aprile 2015 consid. 3.1, per maggiori dettagli sul tema si rinvia alla scheda informativa [Criteri di aggiudicazione]).
- **Certificato di saldatura:** Il committente ha inserito nelle prescrizioni di gara diversi criteri di natura particolare, segnatamente il possesso di un certificato di esercizio H2 secondo le norme SIA 263/1. La deliberataria, per sua stessa ammissione, possiede unicamente una certificazione H5, di livello nettamente inferiore a quanto esatto dalla committente (STA 52.2015.39 del 16 aprile 2015 consid. 4).
- **Specifiche tecniche:** Le disposizioni particolari CPN 102 stabilivano diversi criteri di idoneità, tra cui la necessità di disporre di veicoli confacenti per lo spandimento del sale. La prescrizione tuttavia è volta più a definire delle specifiche tecniche ai sensi dell'art. 16 RLCPubb/CIAP che a fissare un vero e proprio criterio di idoneità ex art. 20-22 LC Pubbl (STA 52.2014.113 del 17 giugno 2014 consid. 2.4).
- **Qualifiche personale chiave:** Il committente ha inserito nelle prescrizioni di gara dei criteri di natura particolare volti a circoscrivere la cerchia degli offerenti ai soli studi d'architettura – i quali potevano partecipare al concorso autonomamente o in consorzio con altri operatori dello stesso ramo – che disponessero di un responsabile della progettazione (capoprogetto), di un suo sostituto (sostituto capoprogetto) e di un responsabile per la direzione dei lavori *occupati a tempo pieno al momento dell'inoltro dell'offerta* e con qualifiche equivalenti a quelle richieste per il "personale chiave" (STA 52.2013.540 del 31 gennaio 2014 consid. 3.1).
- **Circoscrivere la cerchia dei concorrenti (architetti):** Il committente ha inserito nelle prescrizioni di gara un criterio di natura particolare volto a circoscrivere la cerchia degli offerenti ai soli architetti (*il concorso è aperto agli architetti con domicilio civile o professionale in Svizzera, iscritti nel Registro Svizzero degli architetti, categoria A o B (REG A o B), o con titolo di studio e pratica equipollenti*), i quali potevano partecipare al concorso autonomamente o in consorzio con altri operatori dello stesso ramo (STA 52.2012.420 dell'11 gennaio 2013 consid. 3).
- **Disponibilità personale formato:** Il capitolato d'oneri fissava chiari criteri d'idoneità, stabilendo – tra l'altro – che i concorrenti dovevano disporre di almeno due collaboratori di formazione tecnica, ovvero di due assistenti a tempo pieno istruiti nelle materie di competenza di un architetto (STA 52.2010.267 del 23 agosto 2010 consid. 2.3).

- **Concessionari ufficiali o importatori:** Il bando di concorso ed il capitolato d'appalto esigevano, a titolo di criterio d'idoneità, che i concorrenti fossero concessionari ufficiali, importatori o agenti locali della marca del trattore offerto (STA 52.2008.212 dell'8 agosto 2008 consid. 2.2).
- **Referenza:** A titolo di criterio d'idoneità, il capitolato esigeva che i concorrenti dimostrassero di aver eseguito e messo in esercizio almeno un impianto analogo a quello richiesto; le referenze, soggiungeva, devono riferirsi ad impianti completati e già messi in esercizio (STA 52.2007.246 del 4 settembre 2007 consid. 2.1, per maggiori dettagli sul tema si rinvia alla scheda informativa [*Criteri di aggiudicazione*]).
- **Specifiche tecniche:** Il committente ha fissato nelle disposizioni particolari del capitolato i seguenti due criteri che ha denominato d'idoneità: [...] L'offerente deve dimostrare che almeno un sistema di complessità e dimensione equivalente a quello proposto è stato installato ed è in esercizio produttivo. Il secondo criterio, anch'esso definito d'idoneità, non riguarda invece il concorrente, ma il prodotto offerto. Non fornendo indicazioni sulle capacità tecniche del concorrente, ma sulla bontà dell'offerta il criterio andrebbe classificato fra quelli d'aggiudicazione. Il committente l'ha tuttavia considerato alla stregua di un criterio d'idoneità ed a questa configurazione, rimasta incontestata in sede di pubblicazione degli atti di gara, ci si deve comunque attenere (STA 52.2007.127 del 19 giugno 2007 consid. 2.2).
- **Disponibilità personale formato:** Il capitolato esigeva, a titolo di criterio d'idoneità, che gli agenti impiegati per l'esecuzione del mandato possedessero il "Diploma federale di agente professionale di sicurezza e di sorveglianza" o titolo equivalente (STA 52.2006.234 del 14 agosto 2006 consid. 2.1).
- **Circoscrivere la cerchia dei concorrenti (metalcostruttori):** La commessa ha essenzialmente per oggetto opere da metalcostruttore che ammontano complessivamente all'86-90% delle prestazioni messe a concorso. Tale circostanza permette da sola di escludere che si possa rimproverare al committente di aver abusato della libertà riconosciutagli dalla LCPubb in ordine alla definizione dei criteri d'idoneità per aver limitato la partecipazione alle ditte di metalcostruzione (STA 52.2005.335 del 16 novembre 2005 consid. 3).

8. Riferimenti

Giurisprudenza

Principi generali:

- STA 52.2021.375 del 16 dicembre 2021
- STF 2C_1078/2019 del 22 giugno 2021
- STA 52.2020.550 del 1. febbraio 2021
- STA 52.2020.497 del 20 gennaio 2021
- STA 52.2019.162 del 23 luglio 2019
- STA 52.2019.171 del 10 luglio 2019
- DTF 145 II 249 (STF 2D_25/2018 del 2 luglio 2019)
- STA 52.2018.599 del 27 giugno 2019
- STA 52.2018.272 del 3 dicembre 2018
- STA 52.2018.133 del 25 giugno 2018
- STA 52.2017.383 del 22 gennaio 2018
- STA 52.2017.42 del 24 aprile 2017
- STA 52.2016.573 del 13 febbraio 2017
- STA 52.2016.73 del 30 giugno 2016
- DTF 140 I 285 (STF 2D_58/2013 del 24 settembre 2014)
- STA 52.2012.251 del 5 settembre 2012
- STA 52.2011.526 del 28 novembre 2011
- STA 52.2010.267 del 23 agosto 2010
- STA 52.2009.498 del 4 marzo 2010
- STA 52.2006.40 del 28 febbraio 2006

Albo e titolo/qualifica professionale:

- STA 52.2021.314 del 2 novembre 2021
- STA 52.2021.271 del 18 ottobre 2021
- STA 52.2018.599 del 27 giugno 2019
- STA 52.2018.573 del 27 marzo 2019
- STA 52.2018.218 del 22 novembre 2018
- STA 52.2018.304 del 19 ottobre 2018
- STA 52.2018.66 del 7 maggio 2018
- STA 52.2017.553 del 5 marzo 2018
- STA 52.2017.107 del 19 luglio 2017
- STA 52.2016.399 del 27 marzo 2017
- STA 52.2016.319 del 23 dicembre 2016
- STA 52.2016.73 del 30 giugno 2016
- STA 52.2014.439 del 5 marzo 2015
- STA 52.2007.393 dell'11 gennaio 2008
- STA 52.2006.415 del 12 febbraio 2007
- STA 52.2006.390 dell'8 gennaio 2007

Dichiarazioni oneri sociali, imposte, rispetto CCL e parità di trattamento tra uomo e donna:

- STA 52.2020.441 del 19 aprile 2021
- STA 52.2017.568 del 25 settembre 2018
- STA 52.2018.281 del 3 settembre 2018
- STA 52.2018.54 dell'11 maggio 2018
- STA 52.2017.560-562 del 5 marzo 2018
- STA 52.2016.573 del 13 febbraio 2017
- STA 52.2016.330 del 9 novembre 2016
- DTF 140 I 285 (STF 2D_58/2013 del 24 settembre 2014)
- STA 52.2014.209 del 16 luglio 2014
- STA 52.2011.458 del 5 gennaio 2012
- STA 52.2011.416 del 21 novembre 2011
- STA.52.2011.376 del 15 settembre 2011
- STA 52.2007.240 del 21 agosto 2007
- STA 52.2006.125/129 del 12 luglio 2006
- STA 52.2002.175 del 29 maggio 2002
- STA 52.2001.454 del 7 febbraio 2002

- STA 52.2001.323 del 4 ottobre 2001
- DTF 140 I 285 (1. Corte civile del 17 marzo 1982)

Sanatoria, autocertificazione, dispensa, liberatoria e Portale offerenti:

- STA 52.2021.127 del 16 luglio 2021
- STA 52.2020.480 del 15 marzo 2021
- STA 52.2020.357/364 del 1. giugno 2021 consid. 3.4.4
- STA 52.2018.281 del 3 settembre 2018
- DTF 143 II 425 (STF 2C_582/2016 del 22 maggio 2017)
- STA 52.2016.330 del 9 novembre 2016

Altri criteri di idoneità generale:

- STA 52.2021.271 del 18 ottobre 2021
- STA 52.2021.214 del 27 settembre 2021
- STA 52.2020.495 del 9 settembre 2021
- STA 52.2020.54 del 24 giugno 2020
- STA 52.2019.427 del 27 aprile 2020
- STA 52.2019.162 e 163 del 23 luglio 2019
- STA 52.2018.194 del 2 agosto 2018
- STA 52.2017.383 del 22 gennaio 2018
- STF 2C_498/2017 del 5 ottobre 2017
- STA 52.2014.300 del 5 febbraio 2015
- STA 52.2013.109 del 23 maggio 2013
- STA 52.2012.512 del 12 marzo 2013
- STA 52.2011.458 del 5 gennaio 2012
- STA 52.2011.462 del 28 novembre 2011
- STA 52.2011.354 del 26 agosto 2011
- STA 52.2010.49 del 12 marzo 2010
- STA 52.2008.321-325 del 13 ottobre 2008
- STA 52.2008.124-125 del 16 giugno 2008
- STF 2P.164/2004 del 25 gennaio 2005

Criteri di idoneità particolari:

- STA 52.2020.495 del 9 settembre 2021
- STA 52.2021.142/222 del 5 agosto 2021
- STA 52.2021.127 del 16 luglio 2021
- STF 2C_1078/2019 del 22 giugno 2021
- STA 52.2021.53 del 10 maggio 2021
- STA 52.2020.441 del 19 aprile 2021
- STA 52.2020.563 del 4 febbraio 2021
- STA 52.2020.497 del 20 gennaio 2021
- STA 52.2020.162 del 27 novembre 2020
- STA 52.2020.389 del 26 novembre 2020
- STA 52.2020.108 dell'8 settembre 2020
- STA 52.2019.171 del 10 luglio 2019
- STA 52.2018.272 del 3 dicembre 2018
- STA 52.2018.310 dell'11 ottobre 2018
- STA 52.2017.568 del 25 settembre 2018
- STA 52.2017.388 del 2 marzo 2018
- STA 52.2017.383 del 22 gennaio 2018
- STA 52.2017.302 del 3 ottobre 2017
- STA 52.2016.261 del 21 settembre 2016
- STA 52.2016.73 del 30 giugno 2016
- STA 52.2015.330 del 3 novembre 2015
- STA 52.2015.369 del 23 ottobre 2015
- STA 52.2015.60 del 30 aprile 2015
- STA 52.2015.39 del 16 aprile 2015
- STA 52.2014.113 del 17 giugno 2014
- STA 52.2014.112-114 del 17 giugno 2014
- STA 52.2013.540 del 31 gennaio 2014
- STA 52.2012.420 dell'11 gennaio 2013
- STA 52.2010.267 del 23 agosto 2010

- STA 52.2008.212 dell'8 agosto 2008
- STA 52.2007.246 del 4 settembre 2007
- STA 52.2007.127 del 19 giugno 2007
- STA 52.2006.234 del 14 agosto 2006
- STA 52.2005.335 del 16 novembre 2005

Dottrina

- M. Beyeler, *Der Geltungsanspruch des Vergaberechts: Probleme und Lösungsansätze im Anwendungsbereich und im Verhältnis zum Vertragsrecht*, Schulthess Verlag: Zurigo, 2012, pp. 776-786 e 1138-1149
- M. Cassina, *Principali aspetti del diritto delle commesse pubbliche nel Cantone Ticino*, in "Atti della serata di studio del 23 ottobre 2008", Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi: Lugano, 2008, pp. 37-42
- E. Clerc, *art. 5 LMI*, in V. Martenet, C. Bovet & P. Tercier, *Commentaire romand – Droit de la concurrence*, Helbing Lichtenhahn Verlag: Basilea, 2012, pp. 2021-2022 e 2031-2044
- P. Galli, A. Moser, E. Lang & E. Clerc, *Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts*, Schulthess Verlag: Zurigo, 2007, pp. 143-164
- V. Malfanti, *Principali novità introdotte dalla Legge sulle commesse pubbliche*, in "Rivista di diritto amministrativo e tributario ticinese" (RDAT), I-2001, p. 451
- E. Poltier, *Droit des marchés publics*, Stämpfli Editions SA: Berna, 2014, pp. 182-183
- O. Rodondi, *Les critères d'aptitude et les critères d'adjudication dans les procédures de marchés publics*, in "Revue de droit administratif" RDAF, Association Henri Zwahlen: 2001, pp. 387-413
- J.-B. Zufferey, C. Maillard & N. Michel, *Droit des marches publics: Présentation générale, éléments choisis et code annoté*, Università di Friburgo: Friburgo, 2002, pp. 102-103 e 189-192

Versioni precedenti

Data	Modifiche apportate
01.03.2022	Aggiornamento secondo i nuovi disposti entrati in vigore il 1. gennaio 2021 (GPA) e 1. marzo 2022 (LCPubb, RLCPubb/CIAP e DE Covid-19) e della giurisprudenza.
01.05.2021	Aggiornamento della giurisprudenza.
01.07.2020	Pubblicazione scheda informativa.